

CAMERA DEI DEPUTATI – XVI LEGISLATURA
A.C. 2320-A

EMENDAMENTI

S. 1078 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 (Approvato dal Senato).

Relatore: PINI

N. 1.

Seduta del 19 maggio 2009

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
COMUNITARI

ART. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva: 2004/106/CE del 16 novembre 2004, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi, e 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

Consequentemente, dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis. - (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/106/CE del Consiglio, del 16 novembre 2004, in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi). - 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2004/106/CE del Consiglio, del 16 novembre 2004, in seguito alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, si daranno attuazione solo alle disposizioni che modificano la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi non già modificate dalla direttiva 2008/118/CE citata.

1. 1. Borghesi, Messina, Barbato, Aniello Formisano, Razzi.

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva: 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari;

1. 5. Borghesi, Messina, Barbato, Aniello Formisano, Razzi.

(Votazione dell'articolo 1)

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) nella predisposizione dei decreti legislativi è assicurata una effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quella degli altri Stati membri dell'Unione europea, evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani, nel momento in cui gli stessi sono tenuti a rispettare sul territorio nazionale una disciplina più restrittiva di quella applicabile ai cittadini degli altri Stati membri;

2. 1. Gozi, Garavini, Farinone, Zampa, Verini.

(Votazione dell'articolo 2)

ART. 3.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

(Votazione dell'articolo 3)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. - *(Aiuti di Stato)*. - 1. Al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, specifica i criteri di erogazione conseguenti al nuovo regime in materia di aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea nella comunicazione «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica», pubblicata in GUCE del 22 gennaio 2009, e ne dà adeguata comunicazione a tutte le amministrazioni interessate.

2. Entro il 15 luglio del 2009 e di ciascun anno successivo in cui si applica la comunicazione di cui al comma 1, i concedenti, eventualmente per il tramite delle amministrazioni competenti, forniscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, un elenco dei nuovi regimi posti in essere. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie provvede a formare un elenco complessivo e a trasmetterlo, entro il 31 luglio, alla Commissione europea.

3. Entro il 30 settembre del 2009 e di ciascun anno successivo in cui si applica la comunicazione di cui al comma 1, le amministrazioni inviano al Dipartimento di cui al comma 2 una relazione per ciascun regime di aiuti, che fornisca gli elementi dai quali si evinca la eventuale necessità di mantenere le misure adottate oltre il predetto periodo. Il Dipartimento provvede a trasmettere, entro il 31 ottobre, una relazione complessiva alla Commissione.

4. I soggetti di cui al comma 2 conservano per dieci anni le registrazioni particolareggiate, comprese le dichiarazioni delle imprese beneficiarie relative al fatto che esse non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008, e le dichiarazioni relative al fatto che le imprese beneficiarie non rientravano tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) numero 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999. Le registrazioni sono trasmesse al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, su richiesta di quest'ultimo.

3. 050. Gozi.

ART. 4.

(Modifica all'articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli).

(Votazione dell'articolo 4)

ART. 5.

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

Al comma 1, sostituire le parole: il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1.

5. 50. Zaccaria.

(Votazione dell'articolo 5)

ART. 6.

(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11).

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis. - *(Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni).* - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i 24 membri titolari e i 24 membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 263 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri del Comitato delle regioni sono così ripartiti tra le autonomie regionali e locali:

a) regioni e province autonome di Trento e di Bolzano: 14 titolari e 8 supplenti. Tale rappresentanza tiene conto anche delle assemblee legislative regionali;

b) province: 3 titolari e 7 supplenti;

c) comuni: 7 titolari e 9 supplenti.

3. In caso di modifica del numero dei membri titolari e supplenti spettanti all'Italia, la ripartizione di cui al comma 2 è effettuata mantenendo ferme le proporzioni di cui al medesimo comma».

6. 50. Gozi, Garavini, Farinone, Zampa, Verini.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis. - *(Parità di trattamento).* - 1. Le norme italiane di recepimento e di attuazione di norme e principi della Comunità europea e dell'Unione europea assicurano la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione europea e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

2. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e trattamento dei cittadini comunitari».

6. 2. Gozi, Verini, Garavini, Farinone, Zampa.

(Votazione dell'articolo 6)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis. - 1. All'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «di sacchi non biodegradabili» sono sostituite dalle seguenti: «a titolo oneroso di sacchi biodegradabili e non biodegradabili con marchi o emblemi pubblicitari».

6. 050. Compagnon.

Capo II

**DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO NONCHÉ PRINCIPI E CRITERI
SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA**

ART. 7.

(Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni attuative della direttiva 2004/41/CE con la normativa vigente in materia di alimenti e mangimi e con i regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 e 183/2005).

(Votazione dell'articolo 7)

ART. 8.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi).

(Votazione dell'articolo 8)

ART. 9.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego).

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti, ulteriori, criteri direttivi:

a) dare attuazione alla direttiva 2006/54/CE prevedendo l'armonizzazione dell'ordinamento nazionale in materia di: promozione e formazione professionale, accesso al lavoro, remunerazione, regimi di sicurezza sociale, rappresentanza in tutte le sue forme, attraverso un piano articolato composto da azioni positive volte alla effettiva realizzazione della parità;

b) dare attuazione all'articolo 14 della direttiva 2006/54/CE, per il contrasto del fenomeno delle «dimissioni in bianco» e per il ripristino delle disposizioni normative in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, nonché per l'inversione dell'onere della prova, abrogate dall'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) costituire un Fondo finalizzato a finanziare:

- 1) l'accesso al lavoro delle donne fino al raggiungimento su tutto il territorio nazionale degli obiettivi definiti dalla Strategia di Lisbona per il 2010;
- 2) le azioni finalizzate a superare gli svantaggi ai quali sono esposte le carriere delle lavoratrici;
- 3) la continuità di reddito ed il reimpiego delle donne in condizione di disoccupazione e a rischio di espulsione dal mercato del lavoro;
- 4) i servizi di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- 5) politiche di conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa al fine di pervenire al superamento dello squilibrio di genere mediante un piano straordinario di servizi che tenga conto delle esigenze e dei tempi di vita delle donne, con ricadute anche ai fini dell'organizzazione e dell'offerta formativa nella scuola per l'infanzia e nella scuola primaria e secondaria di primo grado;
- 6) iniziative legislative per sostenere la condivisione dei carichi di cura tra uomini e donne;
- 7) l'ampliamento degli interventi a sostegno della maternità, anche a prescindere dalla condizione lavorativa della donna, proporzionalmente al numero di eventi di maternità;
- 8) iniziative che promuovano l'utilizzo pieno dei congedi dal lavoro per gli impegni di cura dei figli e i congedi per la cura di altri congiunti, così come definiti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dalla legge 8 marzo 2000, n. 53.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, lettera c), è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come rifinanziata dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

4. A decorrere dall'anno 2010, al finanziamento degli interventi di cui al comma 2, lettera c), si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

9. 50. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Garavini.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti, ulteriori, criteri direttivi:

a) dare attuazione alla direttiva 2006/54/CE prevedendo l'armonizzazione dell'ordinamento nazionale in materia di: promozione e formazione professionale, accesso al lavoro, remunerazione, regimi di sicurezza sociale, rappresentanza in tutte le sue forme, attraverso un piano articolato composto da azioni positive volte alla effettiva realizzazione della parità;

b) dare attuazione all'articolo 14 della direttiva 2006/54/CE, per il contrasto del fenomeno delle «dimissioni in bianco» e per il ripristino delle disposizioni normative in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, nonché per l'inversione dell'onere della prova, abrogate dall'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

9. 51. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Ghecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Garavini.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti, ulteriori criteri direttivi:

a) prevedere un ulteriore stanziamento pari a 150 milioni di euro per l'anno 2010, finalizzato ad incrementare le risorse di cui al Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) promuovere i congedi dal lavoro per gli impegni di cura dei figli e i congedi per la cura di altri congiunti, così come definiti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, prevedendo lo stanziamento di una somma di 50 milioni di euro per l'anno 2010;

c) dare attuazione all'articolo 14 della direttiva 2006/54/CE, per il contrasto del fenomeno delle «dimissioni in bianco» e per il ripristino delle disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie del lavoratore abrogate dall'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2, lettere a) e b), si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010.

9. 3. Paladini, Porcino, Razzi, Aniello Formisano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti, ulteriori criteri direttivi: al fine di attuare i principi concernenti il dialogo sociale, assicurare, nei contratti collettivi nazionali e in ogni luogo di lavoro, l'individuazione nell'ambito dei comitati paritetici per la parità e le pari opportunità degli organismi preposti a promuovere e monitorare la parità di trattamento economico e giuridico e le prassi per l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale, nonché alla verifica del rispetto dei codici di comportamento e di promozione delle «buone pratiche».

9. 4. De Biasi.

(Votazione dell'articolo 9)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis. - *(Applicazione della sentenza del 13 novembre 2008 della Corte di giustizia delle Comunità europee, nella causa C-46/07).* - 1. In attuazione della sentenza della Corte di Giustizia delle comunità europee del 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, e nel rispetto dell'articolo 141 del Trattato CE, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è così sostituito:

«21. A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il requisito di età per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 1 e all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e il requisito anagrafico di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono incrementati di un anno. Tale età è ulteriormente incrementata di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di 65 anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto».

9. 050. Cazzola.

ART. 10.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: il parere con le seguenti: l'intesa.

10. 4. Aniello Formisano, Razzi, Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) stimolare azioni a tutela della qualità dell'aria nel Mezzogiorno e nelle isole;.

10. 7. Fallica, Grimaldi, Stagno D'Alcontres, Minardo, Terranova.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c.1) prevedere adeguati strumenti e idonee risorse a favore delle strutture e degli organi preposti alle attività di rilevamento e analisi dei dati, di cui alla lettera c), per garantire la salute dei cittadini e dell'ambiente;.

10. 5. Aniello Formisano, Razzi, Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: . Il riordino della normativa di cui alla presente lettera deve comunque avvenire nel rispetto degli impegni presi in sede di Unione Europea in materia, e in coerenza con il piano d'azione «una politica energetica per l'Europa».

10. 6. Aniello Formisano, Razzi, Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) introdurre una disciplina delle emissioni prodotte dall'attività geotermoelettrica, allo scopo di poter regolamentare le emissioni delle sostanze inquinanti come flussi di massa totali per ogni singolo campo geotermico e le rispettive concentrazioni, anche attraverso l'eventuale rideterminazione di valori di emissione ed immissione tali da garantire la tutela ambientale delle aree interessate e le normali condizioni di vita della popolazione.

10. 3. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

(Votazione dell'articolo 10)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis. - (Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti). - 1. Nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, il Governo provvede a modificare il comma 7-bis dell'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, allo scopo prevedendo che, ai fini dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale anche di siti non degradati, sia assicurata la compatibilità delle relative caratteristiche qualitative chimico-fisiche e geotecniche con il sito di destinazione.

10. 01. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis. - (Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico). - 1. Al fine di garantire la piena integrazione nell'ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale, e di assicurare la coerenza e l'omogeneità della normativa di settore, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino, coordinamento e revisione delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento all'armonizzazione delle previsioni contenute nella legge 26 ottobre 1995, n. 447, con quelle recate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nel rispetto della normativa comunitaria in materia;

b) definizione dei criteri per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonché determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici nel rispetto dell'impianto normativo comunitario in materia di inquinamento

acustico, con particolare riferimento alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002;

3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti per l'esercizio della delega, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Contestualmente all'attuazione della delega ed entro lo stesso termine il Governo provvede all'adozione di tutti gli atti di sua competenza previsti dalla legislazione vigente e al loro coordinamento ed aggiornamento, anche alla luce di quanto disposto dagli emanandi decreti legislativi di cui al comma 1.

5. In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. L'articolo 10 del decreto legislativo 15 agosto 2005, n. 194, è abrogato.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

10. 050. Consiglio.

ART. 11.

(Modifica all'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine).

(Votazione dell'articolo 11)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis. - *(Cessione dei crediti derivanti da contributi comunitari per il settore agricolo).* -

1. Il divieto, di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, non si applica ai crediti inerenti le operazioni di cui all'articolo 4, comma 45, lettera c), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

11. 050. Biava.

ART. 12.

(Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti).

(Votazione dell'articolo 12)

ART. 13.

(Disposizioni sanzionatorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo).

Al comma 1, sostituire le parole: 1° settembre 1998 con le seguenti: 1° gennaio 1999.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 31 agosto 1998 con le seguenti: 31 dicembre 1998.

13. 1. Ruvolo.

Al comma 1, sostituire le parole: di 6.000 euro per ettaro con le seguenti: che equivale ad almeno il doppio del valore medio del corrispondente diritto di impianto nella regione di cui trattasi.

13. 2. Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

(Votazione dell'articolo 13)

ART. 13-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 479/2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo).

(Votazione dell'articolo 13-bis)

ART. 14.

(Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213, e al decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58).

(Votazione dell'articolo 14)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14.1. - *(Abolizione del divieto di commercializzazione dei suini alle stalle di sosta).* - 1. Anche in considerazione dei contenuti della direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 è abrogata ogni disposizione che impone alle stalle di sosta la diretta ed esclusiva destinazione al macello dei suini introdotti nelle stesse.

14. 01. Contento.

ART. 14-bis.

(Disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 e del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002).

(Votazione dell'articolo 14-bis)

ART. 15.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in tema di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo).

(Votazione dell'articolo 15)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis. - *(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/107/CE).* - 1. I dati, da inserire sui modelli L1, relativi al numero dei capi bovini da latte detenuti in stalla e ai quantitativi di latte prodotti, devono essere trasmessi per via telematica all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) al fine di poter avviare controlli incrociati tra i dati in possesso dell'anagrafe nazionale

bovina e quelli in possesso dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio.

15. 01. Borghesi, Di Giuseppe, Razzi, Aniello Formisano.

ART. 16.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE).

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole da: delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* della fauna selvatica ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e, comunque, evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale".

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera b), capoverso, sostituire le parole da: delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* della fauna selvatica, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge;

al comma 2, sopprimere le parole: di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/40/CEE;

al comma 4, sopprimere le parole da: , per quanto concerne *fino a:* Unione europea,

al comma 5, lettera a), sopprimere le parole da: , fatte salve *fino alla fine della lettera.*

16. 3. Di Giuseppe, Aniello Formisano, Razzi.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole da: secondo i dettami *fino alla fine del capoverso.*

***16. 1.** Catanoso, Ceccacci Rubino, Mancuso, Giammanco, Mannucci.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole da: secondo i dettami *fino alla fine del capoverso.*

***16. 2.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole da: secondo i dettami *fino alla fine del capoverso.*

***16. 4.** Di Giuseppe, Borghesi, Rota, Aniello Formisano, Razzi.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole da: secondo i dettami *fino alla fine del capoverso.*

***16. 7.** Brugger.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: secondo i dettami *con le seguenti:* anche secondo le indicazioni.

****16. 50.** Catanoso, Ceccacci Rubino, Mancuso, Giammanco, Mannucci.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: secondo i dettami *con le seguenti:* anche secondo le indicazioni.

****16. 52.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'applicazione delle misure adottate in virtù della direttiva 79/409/CEE non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della medesima direttiva.

***16. 51.** Catanoso, Ceccacci Rubino, Mancuso, Giammanco, Mannucci.

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'applicazione delle misure adottate in virtù della direttiva 79/409/CEE non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della medesima direttiva.

***16. 53.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 5, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola: «inamovibile» è soppressa.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6. All'articolo 30, comma 1, lettera h), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole da: «o per chi esercita» fino alla fine del comma sono soppresse.

7. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

«h-bis) sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.000 per chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica, altresì, la misura della confisca di tali richiami;».

16. 55. Consiglio, Stucchi, Pirovano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire che la disciplina del prelievo venatorio sia pienamente integrata con le disposizioni di cui al Titolo V, parte II, della Costituzione e con le disposizioni contenute nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Le regioni stabiliscono con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia (ATC). Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale, senza tenere conto del numero dei cacciatori in ogni ATC, di qualsiasi provincia dello Stato italiano per la sola caccia alla migratoria. Le richieste sono da inoltrare ad ogni ATC entro il 30 marzo, con un contributo spese del tesserino venatorio per solo l'attività migratoria di euro 20,00.

4. Le regioni stabiliscono altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.

5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.

6. Entro il 30 novembre 2009 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 2009 le province trasmettono i relativi dati alla regione di residenza.

7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, la regione comunica alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale».

16. 9. Consiglio, Stucchi, Pirovano.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al primo periodo è premesso il seguente: «L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il periodo della riproduzione durante il ritorno al luogo di nidificazione».

***16. 6.** Di Giuseppe, Razzi, Borghesi, Aniello Formisano.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al primo periodo è premesso il seguente: «L'esercizio venatorio è, comunque, vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione».

***16. 13.** Catanoso, Ceccacci Rubino, Gianni Mancuso, Giammanco, Mannucci.

Al comma 2, sostituire le parole: è sostituito dal seguente: « *con le seguenti:* è sostituito dai seguenti: »L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.

16. 8. Brugger.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate».

16. 54. Consiglio, Stucchi, Pirovano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Il comma 4 dell'articolo 19-*bis* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente: «4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni nonché il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in caso di accertata violazione della direttiva 409/79/CEE nei provvedimenti adottati dalle regioni aventi ad oggetto il prelievo in deroga provvede a diffidarle ad adottare le necessarie modifiche per assicurare la conformità degli stessi alla presente legge e alla normativa comunitaria».

16. 14. Consiglio, Stucchi, Pirovano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. All'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. La tassa di cui al comma 1 è ridotta nella misura minima del 50 per cento per i soggetti ultra sessantacinquenni ed i portatori di *handicap*».

16. 56. Consiglio, Stucchi, Pirovano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. All'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) le parole: «da lire 2.000.000 a lire 12.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.500 a euro 8.000»;

b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«l'ammenda fino ad euro 1549 per chi esercita l'attività venatoria usando a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati o legati per le ali».

16. 15. Consiglio, Stucchi, Pirovano.

(Votazione dell'articolo 16)

ART. 17.

(Disposizioni per il parziale recepimento della direttiva 2007/61/CE che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole, alimentari e forestali, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorrenza del predetto termine, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 3, un decreto legislativo per il riassetto della vigente normativa attuativa della direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, come modificato dalla direttiva 2007/61/CE del 26 settembre 2007, ferma restando la

disciplina vigente sul latte destinato ai lattanti ed alla prima infanzia, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e f), in coerenza con i principi e criteri di semplificazione normativa, di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e nel rispetto del principio di differenziazione degli ambiti di disciplina tecnica e normativa, prevedendo in particolare che modificazioni da apportare, in recepimento di direttive comunitarie, a indicazioni tecniche recate dagli allegati di cui all'emanando decreto legislativo, siano adottate con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle politiche agricole, alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorrenza del predetto termine.

Consequentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: Disposizioni per il parziale.

17. 1. Abrignani.

(Votazione dell'articolo 17)

ART. 18.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2008/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008).

(Votazione dell'articolo 18)

ART. 19.

(Modifica al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità).

(Votazione dell'articolo 19)

ART. 20.

(Modifiche al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

(Votazione dell'articolo 20)

ART. 21-bis.

(Vendita e somministrazione di bevande alcoliche).

Al comma 1, capoverso, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e nei limiti previsti dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Consequentemente, al medesimo capoverso, comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: o senza la prescritta autorizzazione di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

21-bis. 50. Ciccanti, Anna Teresa Formisano.

(Votazione dell'articolo 21-bis)

ART. 22.

(Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie).

Sopprimerlo.

22. 6. Messina, Barbato, Aniello Formisano, Razzi, Borghesi, Cambursano.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

22. 7. Messina, Barbato, Aniello Formisano, Razzi, Borghesi, Cambursano.

Al comma 4, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

22. 8. Messina, Barbato, Aniello Formisano, Razzi, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per gli enti pubblici territoriali il requisito dell'esercizio di attività commerciali o agricole di cui al primo periodo del quarto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intende realizzato anche in assenza di redditività. La presente disposizione ha valore di interpretazione autentica.

22. 16. Bressa, Froner, Gneccchi, Gozi, Farinone.

Al comma 15, lettera f), sostituire le parole: euro 50.000 con le seguenti: euro 300.000.

Conseguentemente, al comma 16, lettera c), sostituire le parole: euro 350.000 con le seguenti: euro 600.000.

22. 50. Consiglio.

Al comma 23, primo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.

22. 10. Messina, Barbato, Aniello Formisano, Razzi, Borghesi, Cambursano.

Al comma 24, sostituire le parole: un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: tre anni o con l'ammenda da euro 700 a euro 7.000.

22. 11. Messina, Barbato, Aniello Formisano, Razzi, Borghesi, Cambursano.

Al comma 25, sostituire le parole: tre mesi e con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000 con le seguenti: un anno e con l'ammenda da euro 700 a euro 7.000.

22. 12. Messina, Barbato, Aniello Formisano, Razzi, Borghesi, Cambursano.

Sopprimere il comma 26.

Conseguentemente, al comma 27, sostituire le parole: a 26 con le seguenti: a 25.

22. 9. Messina, Barbato, Aniello Formisano, Razzi, Borghesi, Cambursano.

Sostituire il comma 31 con il seguente:

31. Nel rispetto dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e degli articoli 43 e 49 del Trattato che istituisce la Comunità europea, l'esercizio e la raccolta dei tornei di *poker* sportivo non a distanza sono consentiti ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Con regolamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i tornei non a distanza di *poker*

sportivo. Con il regolamento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo, le modalità che escludono i fini di lucro e l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, l'individuazione della misura di aggi, imposte e diritti, nonché l'impossibilità per i concessionari autorizzati di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località.

22. 54. Consiglio.

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

Al fine di sostenere le entrate comunali, agli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è applicata un'imposta comunale di 100 euro annui per ogni singolo apparecchio installato all'interno dei pubblici esercizi o dei punti di raccolta di giochi autorizzati. L'attestazione del pagamento dell'imposta, da effettuarsi annualmente entro il 31 gennaio, è esposto all'interno del pubblico esercizio o del punto di vendita di giochi autorizzati per consentirne l'immediata verifica da parte degli organi accertatori. Il mancato pagamento dell'imposta comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro per ogni singola violazione accertata. I comuni provvedono ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le specifiche determinazioni per l'assolvimento dell'imposta.

22. 51. Consiglio.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

35. All'articolo 1, comma 287, lettera h), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come sostituita dall'articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «venticinquemila» e «settemilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantamila» e «diciassettemilacinquecento».

22. 52. Consiglio.

(Votazione dell'articolo 22)

ART. 23.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE).

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) l'incremento del pluralismo dei mezzi di informazione attraverso la piena attuazione alla direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, nonché attraverso l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 31 gennaio 2008 - Causa C-380/05 in materia di frequenze televisive.

23. 1. Misiti, Aniello Formisano, Razzi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: 2, 3 e 4 fino alla fine della lettera con le seguenti: 1, 2, 3 e 4, della direttiva 89/552/CEE, come introdotto dalla citata direttiva 2007/65/CE. È comunque vietato l'inserimento di prodotti nei programmi per minori; lo stesso divieto si applica anche ai programmi religiosi e di informazione sociale, religiosa e civile, compresi negli obblighi del Contratto di servizio tra Stato italiano e Rai, esteso per analogia e similitudine alle altre emittenti televisive autorizzate;

Conseguentemente:

dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) a tutti i servizi di media audiovisivi si applicano le norme previste dagli articoli di cui al Capitolo II-bis ed, in particolare, gli articoli 3-ter e 3-quater, nonché le norme di cui agli articoli 3-sexies, 3-septies, 3-nonies, 4 e 5 e gli articoli di cui ai Capitoli IV e V della direttiva 2007/65/CE;

a-ter) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE, così come modificata dalla direttiva 2007/65/CE, si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2007/65/CE;

alla lettera b), sostituire le parole: alla lettera a) con le seguenti: alle lettere a), a-bis) e a-ter);

dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) per tutti i servizi di media audiovisivi, incluse le comunicazioni commerciali audiovisive, sono previste norme per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, nonché della dignità umana e del diritto di rettifica, conformemente alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006;

b-ter) i titolari di diritti di trasmissione televisiva in esclusiva devono concedere alle altre emittenti televisive il diritto di utilizzare brevi estratti nei programmi d'informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie;

b-quater) la proporzione di spot pubblicitari televisivi e di spot di televendita in una determinata ora d'orologio non deve superare il diciotto per cento; a tali fini, conformemente a quanto previsto nel considerando 59 della direttiva 2007/65/CE, la nozione di spot pubblicitario televisivo deve essere intesa come pubblicità televisiva, ai sensi dell'articolo 1, lettera i), della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla predetta direttiva 2007/65/CE, della durata massima di dodici minuti;

b-quinquies) nel ridefinire la nozione di «produttori indipendenti dalle emittenti» di cui all'articolo 5 della direttiva 89/552/CEE, si tiene conto in particolare di criteri quali la proprietà della società di produzione, il numero dei programmi forniti alla stessa emittente e la proprietà dei diritti derivati.

23. 50. De Biasi, Levi, Lovelli, Ghizzoni, Schirru, De Pasquale, De Torre, Siragusa, Coscia, Pes, Mazarella, Bachelet, Antonino Russo, Rossa.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: 2, 3 e 4 fino alla fine della lettera con le seguenti: 1, 2, 3 e 4, della direttiva 89/552/CEE, come introdotto dalla citata direttiva 2007/65/CE. È comunque vietato l'inserimento di prodotti nei programmi per minori; lo stesso divieto si applica anche ai programmi religiosi e di informazione sociale, religiosa e civile, compresi negli obblighi del Contratto di servizio tra Stato italiano e Rai, esteso per analogia e similitudine alle altre emittenti televisive autorizzate;

Conseguentemente, al medesimo comma:

dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) a tutti i servizi di media audiovisivi si applicano le norme previste dagli articoli di cui al Capitolo II-*bis* ed, in particolare, gli articoli 3-*ter* e 3-*quater*, nonché le norme di cui agli articoli 3-*sexies*, 3-*septies*, 3-*nonies*, 4 e 5 e gli articoli di cui ai Capitoli IV e V della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla citata direttiva 2007/65/CE;

a-ter) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE, così come modificata dalla direttiva 2007/65/CE, si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2007/65/CE;

alla lettera b), sostituire le parole: alla lettera a) con le seguenti: alle lettere a), a-bis) e a-ter).

23. 3. De Biasi, Levi, Lovelli, Ghizzoni, Schirru, De Pasquale, De Torre, Siragusa, Coscia, Pes, Mazzearella, Bachelet, Antonino Russo, Rossa.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: 2, 3 e 4 fino alla fine della lettera con le seguenti: 1, 2, 3 e 4, della direttiva 89/552/CEE, come introdotto dalla citata direttiva 2007/65/CE. È comunque vietato l'inserimento di prodotti nei programmi per minori;

Conseguentemente, al medesimo comma:

dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) a tutti i servizi di media audiovisivi si applicano le norme previste dagli articoli di cui al Capitolo II-*bis* ed, in particolare, gli articoli 3-*ter* e 3-*quater*, nonché le norme di cui agli articoli 3-*sexies*, 3-*septies*, 3-*nonies*, 4 e 5 e gli articoli di cui ai Capitoli IV e V della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla citata 2007/65/CE;

a-ter) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE, così come modificata dalla direttiva 2007/65/CE, si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2007/65/CE;

alla lettera b), sostituire le parole: alla lettera a) con le seguenti: alle lettere a), a-bis) e a-ter).

23. 5. De Biasi, Levi, Lovelli, Ghizzoni, Schirru, De Pasquale, De Torre, Siragusa, Coscia, Pes, Mazzearella, Bachelet, Antonino Russo, Rossa.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e, in particolar modo, in riferimento ai programmi di «informazione, intrattenimento leggero e programmi per i bambini e minori di età», si applica il divieto assoluto di trasmissione di qualsivoglia produzione a carattere pubblicitario o di vendita. Il medesimo divieto si applica ai canali digitali o satellitari del servizio pubblico o concessionari.

23. 4 De Biasi, Levi, Lovelli, Ghizzoni, Schirru, De Pasquale, De Torre, Siragusa, Coscia, Pes, Mazzearella, Bachelet, Antonino Russo, Rossa.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

c) i titolari di diritti di trasmissione televisiva in esclusiva devono concedere alle altre emittenti televisive il diritto di utilizzare brevi estratti nei programmi d'informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie;

d) la proporzione di *spot* pubblicitari televisivi e di *spot* di televendita in una determinata ora d'orologio non deve superare il diciotto per cento; a tali fini, conformemente a quanto previsto nel considerando 59 della direttiva 2007/65/CE, la nozione di *spot* pubblicitario televisivo deve essere intesa come pubblicità televisiva, ai sensi dell'articolo 1, lettera i), della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla predetta direttiva 2007/65/CE, della durata massima di dodici minuti;

e) nel ridefinire la nozione di «produttori indipendenti dalle emittenti» di cui all'articolo 5 della direttiva 89/552/CEE, si tiene conto in particolare di criteri quali la proprietà della società di produzione, il numero dei programmi forniti alla stessa emittente e la proprietà dei diritti derivati.

23. 2. De Biasi, Levi, Lovelli, Ghizzoni, Schirru, De Pasquale, De Torre, Siragusa, Coscia, Pes, Mazzearella, Bachelet, Antonino Russo, Rossa.

(Votazione dell'articolo 23)

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis. - (Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 31 gennaio 2008 - Causa C-380/05 in materia di frequenze televisive). - 1. In considerazione del differimento all'anno 2012 del termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e della conseguente necessità di dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 466, nonché agli obblighi comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, alla data di entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti necessari a far cessare le trasmissioni sulle frequenze esercite dalle reti private eccedenti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, anche nei confronti dei soggetti che abbiano eventualmente acquisito, dopo la data del 31 dicembre 2003, dette emittenti o i singoli rami di azienda che le costituivano.

2. Le emittenti eccedenti di cui al comma 1, in qualità di fornitori di contenuti, possono far trasmettere i propri palinsesti via satellite, via cavo o su reti digitali terrestri.

3. Le frequenze liberate ai sensi del comma 1 sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico in via preliminare e prioritaria ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di diffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione delle frequenze, in modo da assicurare l'irradiazione dei loro programmi in un'area geografica che comprenda almeno l'ottanta per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia.

4. All'atto dell'assegnazione delle frequenze, i soggetti destinatari di tali concessioni, il cui periodo di validità si intende prolungato di diritto previa presentazione di istanza in tal senso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono assumere l'impegno di digitalizzare l'intera rete assegnata entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale.

5. Le frequenze residue sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico, attraverso procedure di evidenza pubblica e nel rispetto di criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la previsione di quote di riserva a favore dell'emittenza locale.

23. 01. Misiti, Aniello Formisano, Razzi.

ART. 24.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2007/68/CE).

Al comma 1, lettera a), capoverso Sezione III, comma 1, lettera a), sostituire le parole: e prodotti derivati, purché con le seguenti: nonché prodotti derivati purché.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

comma 1, lettera b), sostituire le parole: e prodotti derivati, purché con le seguenti: , nonché prodotti derivati purché;

comma 6, lettera a), sostituire le parole: e prodotti derivati, purché con le seguenti: , nonché prodotti derivati purché.

24. 1. Abrignani.

Sopprimere il comma 3.

24. 5. Di Giuseppe, Borghesi, Razzi, Aniello Formisano.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. È abrogato l'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114. Il primo periodo del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2, lettere e) ed f), non si applicano nel caso di ingredienti indicati nell'allegato 2, sezione III.». Il secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, è soppresso.

24. 2. Froner.

Al comma 4, sopprimere le parole: secondo periodo del.

24. 6. Froner, Zucchi.

(Votazione dell'articolo 24)

ART. 25.

(Delega al Governo per la modifica della disciplina in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89).

(Votazione dell'articolo 25)

ART. 26.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici).

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , prevedendo una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di tali prodotti e dei prodotti scaduti.

***26. 6.** Froner, Scarpetti.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , prevedendo una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di tali prodotti e dei prodotti scaduti.

***26. 9.** Poli.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: ed univoca.

****26. 7.** Froner, Sanga.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: ed univoca.

****26. 10.** Poli.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: nei limiti di pena stabiliti per le contravvenzioni e per i delitti dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e dalla legge 18 aprile 1975, n. 110.

***26. 8.** Froner.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: nei limiti di pena stabiliti per le contravvenzioni e per i delitti dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e dalla legge 18 aprile 1975, n. 110.

***26. 11.** Poli.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.».

4. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 3 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2009.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: nonché norme in materia di tracciabilità dei compensi dei professionisti.

26. 50. Lulli, Benamati, Calero Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, primo periodo, le parole «12.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 euro»;

b) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.»

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: nonché attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

26. 51. Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

(Votazione dell'articolo 26)

ART. 27.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/43/CE relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile).

(Votazione dell'articolo 27)

ART. 28.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate).

(Votazione dell'articolo 28)

ART. 29.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE).

(Votazione dell'articolo 29)

ART. 30.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria).

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: tutela del consumatore aggiungere le seguenti: , comprese quelle inerenti la commissione di massimo scoperto.

30. 3. Ceccuzzi.

(Votazione dell'articolo 30)

ART. 31.

(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE, e successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE).

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) al comma 5 dell'articolo 119, le parole: «farmaceutica, che è titolare di altre AIC o di un'autorizzazione alla produzione di medicinali» sono sostituite dalle seguenti: «, i cui requisiti, anche ai fini di garantire la sicurezza, sono definiti dall'AIFA nelle linee guida di cui al comma 2 del presente articolo».

31. 50. Barani.

(Votazione dell'articolo 31)

ART. 32.

(Termine del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825).

(Votazione dell'articolo 32)

ART. 33.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi).

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) adeguare la disciplina delle armi per uso sportivo in modo da consentirne anche il porto ai titolari di licenza per uso di difesa personale.

33. 1. Contento.

(Votazione dell'articolo 33)

ART. 34.

(Disposizioni relative all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 589/2008 della Commissione, per quanto riguarda la commercializzazione delle uova).

(Votazione dell'articolo 34)

ART. 35.

(Controlli della Commissione europea, a tutela della concorrenza, in locali non societari).

(Votazione dell'articolo 35)

ART. 36.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 36. - 1. All'articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 11 è abrogato.

36. 2. Paladini, Porcino, Razzi, Aniello Formisano.

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: e comunque di importo inferiore ad euro 100.000.

36. 1. Paladini, Porcino, Razzi, Aniello Formisano, Borghesi.

(Votazione dell'articolo 36)

ART. 37.

(Disposizioni per l'accreditamento dei laboratori di autocontrollo del settore alimentare).

(Votazione dell'articolo 37)

ART. 38.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 38. - *(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno).* - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché dei seguenti, ulteriori principi e criteri direttivi:

- a) garanzia che il recepimento della direttiva 2006/123/CE nell'ordinamento interno realizzi gli obiettivi congiunti di miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dei servizi prestati e di salvaguardia dei diritti protetti dalla Costituzione;
- b) tutela dei diritti sociali secondo i principi di parità e non discriminazione, nonché di quelli desumibili dalla giurisprudenza della Corte di giustizia;
- c) salvaguardia del principio di accesso universale ai servizi economici d'interesse generale incidenti sul godimento di diritti garantiti dalla Costituzione e dall'ordinamento comunitario;
- d) garanzia che i principi della libertà di circolazione dei servizi e della libertà di stabilimento siano orientati a promuovere il progresso economico e sociale equilibrato e duraturo;
- e) garanzia che i requisiti per l'accesso ad una attività di servizi e per il loro esercizio rispettino i principi della non discriminazione diretta e indiretta, della necessità sulla base di ragioni di ordine pubblico, della proporzionalità rispetto agli obiettivi;
- f) garanzia dell'applicazione della normativa, legislativa e contrattuale, del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione, fatti salvi trattamenti più favorevoli applicati nei Paesi di provenienza;
- g) espressa indicazione dei servizi considerati di interesse generale e, in quanto tali, esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva;
- h) espressa partizione dei servizi economici di interesse generale tra quelli che rientrano e quelli che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva, come, a titolo esemplificativo, i trasporti e i servizi di distribuzione dell'acqua;
- i) coordinamento, con particolare riguardo alle condizioni di miglior favore applicate nei Paesi di provenienza, con altre disposizioni del diritto comunitario e, in particolare, con la disciplina relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, esclusa dal campo di applicazione della direttiva;
- l) previsione di disposizioni relative alla semplificazione amministrativa, tra cui gli sportelli unici, la diffusione di informazioni, l'agevolazione di procedure per via elettronica.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura di cui ai commi 2 e 3 disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.

5. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 3, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, allegato B, sopprimere la seguente direttiva: 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

38. 21. Damiano, Lulli, Benamati, Calero Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Gozi.

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:

a-ter) garantire che il recepimento della direttiva 2006/123/CE nell'ordinamento interno realizzi gli obiettivi congiunti di miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dei servizi prestati e di salvaguardia dei diritti protetti dalla Costituzione;

38. 22. Damiano, Lulli, Benamati, Calero Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:

a-ter) garantire la tutela dei diritti sociali secondo i principi di parità e non discriminazione, nonché di quelli desumibili dalla giurisprudenza della Corte di giustizia;

38. 23. Damiano, Lulli, Benamati, Calero Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:

a-ter) garantire la salvaguardia del principio di accesso universale ai servizi economici d'interesse generale incidenti sul godimento di diritti garantiti dalla Costituzione e dall'ordinamento comunitario;

38. 24. Lulli, Damiano, Benamati, Calero Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba,

Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:

a-ter) garantire l'applicazione della normativa, legislativa e contrattuale, del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione, fatti salvi trattamenti più favorevoli applicati nei Paesi di provenienza;

38. 25. Damiano, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:

a-ter) garantire che i principi della libertà di circolazione dei servizi e della libertà di stabilimento siano orientati a promuovere il progresso economico e sociale equilibrato e duraturo;

38. 26. Damiano, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:

a-ter) garantire che i requisiti per l'accesso ad una attività di servizi e per il loro esercizio rispettino i principi della non discriminazione diretta e indiretta, della necessità sulla base di ragioni di ordine pubblico, della proporzionalità rispetto agli obiettivi;

38. 27. Lulli, Damiano, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:

a-ter) prevedere l'espressa indicazione dei servizi considerati di interesse generale e, in quanto tali, esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva;

38. 28. Lulli, Damiano, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:

a-ter) prevedere l'espressa partizione dei servizi economici di interesse generale tra quelli che rientrano e quelli che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva, come, a titolo esemplificativo, i trasporti e i servizi di distribuzione dell'acqua;

38. 29. Damiano, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:

a-ter) prevedere disposizioni relative alla semplificazione amministrativa, tra cui gli sportelli unici, la diffusione di informazioni, l'agevolazione di procedure per via elettronica;

38. 30. Lulli, Damiano, Benamati, Calero Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e il coordinamento, con particolare riguardo alle condizioni di miglior favore applicate nei Paesi di provenienza, con altre disposizioni del diritto comunitario e, in particolare, con la disciplina relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, esclusa dal campo di applicazione della direttiva.

38. 12. Damiano, Lulli, Benamati, Calero Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , con espressa elencazione delle attività di servizi che rientrano in esso

38. 13. Damiano, Lulli, Benamati, Calero Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) effettuare un preciso riscontro da parte del Governo dei risultati dell'attività di *screening* delle normative incompatibili (autorizzazioni, requisiti) con la direttiva europea 2006/123/CE a livello centrale e locale ai fini della applicazione della lettera d);

38. 14. Lulli, Damiano, Benamati, Calero Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: territorio nazionale *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto delle prerogative delle regioni e degli enti locali.

38. 7. Torazzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

38. 6. Torazzi.

Al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

t) prevedere idonee modalità al fine di assicurare un'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento dei cittadini italiani, rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, ed evitare effetti discriminatori a danno dei prestatori italiani di servizi, nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente.

38. 5. Torazzi.

Al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

t) prevedere idonee modalità di vigilanza al fine di assicurare un'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento dei cittadini italiani, rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, ed evitare effetti discriminatori a danno dei prestatori italiani di servizi.

38. 3. Torazzi.

Al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

t) prevedere un regime transitorio quinquennale per l'applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/123/CE al fine di tutelare i cittadini italiani da forme di concorrenza sleale, di garantire i consumatori in termini di sicurezza e rispetto ambientale nonché evitare le criticità connesse a fenomeni di disomogeneità economica e sociale tra gli Stati membri, con particolare riferimento ai Paesi entrati a far parte dell'Unione Europea a partire dal 2004.

38. 4. Torazzi.

(Votazione dell'articolo 38)

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis. - *(Delega al Governo in materia di normativa tecnica, vigilanza sul mercato ed accreditamento).* - 1. A seguito dell'emanazione del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato e al fine di uniformare la normativa nazionale agli obblighi da esso derivanti, il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di normativa tecnica, vigilanza sul mercato e accreditamento.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare il riconoscimento dell'ente unico di accreditamento nazionale facente parte dell'*European Cooperation for Accreditation* (EA), ai fini della verifica di conformità di organismi di certificazione ed ispezione, laboratori e soggetti incaricati di effettuare la valutazione di conformità di sostanze, preparati o qualsiasi altro prodotto, da immettere sul mercato ai fini di garantire i requisiti di qualità e sicurezza;

b) promuovere la convergenza delle valutazioni di conformità in ambito volontario e in quello regolamentato, secondo gli indirizzi definiti dal Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato e disciplinare i requisiti degli organismi di cui alla lettera a);

c) stabilire le disposizioni necessarie ad assicurare la vigilanza sull'ente unico di accreditamento al fine di assicurare l'autorevolezza, l'imparzialità e la non conflittualità di interessi con gli enti di valutazione della conformità;

d) assicurare che l'ente operi senza scopo di lucro, garantendone al contempo un alto livello di competenza tecnico-professionale ed adeguate risorse per le funzioni pubbliche affidate;

e) individuare le sanzioni a carico dell'ente che, a seguito di vigilanza sull'operato, risulti avere rilasciato accreditamenti non rispondenti ai requisiti prescritti.

3. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro delle politiche

agricole, alimentari e forestali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I decreti legislativi possono essere ugualmente emanati nel caso in cui, decorsi trenta giorni, i detti pareri non siano stati trasmessi.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con la procedura prevista al comma 3, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

5. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuove o maggiori spese, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato. Ai fini del rispetto del presente comma, non sono considerate minori entrate gli introiti attualmente riscossi per le attività di accreditamento di organismi di ispezione, certificazione o controllo, o altre verifiche di conformità, in quanto compensate dalla corrispondente riduzione di oneri di gestione delle relative istruttorie, che sono posti a carico dell'ente unico di accreditamento mediante specifici atti di affidamento o convenzioni stipulate con le amministrazioni responsabili.

38. 02. Poli.

ART. 39.

(Disposizioni in materia di recepimento della direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società).

(Votazione dell'articolo 39)

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39.1. - *(Delega al Governo per il riassetto della disciplina del Gruppo europeo di interesse economico).* - 1. Al fine di assicurare la piena attuazione nell'ordinamento nazionale della disciplina di cui al regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti ad integrare nel codice civile le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, nonché ad attuare il necessario coordinamento con la normativa vigente, nel rispetto dei principi di omogeneità e di coerenza giuridica, logica e sistematica della legislazione.

39. 02. Consiglio.

ART. 39-bis.

(Modifica al decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale).

Sopprimerlo.

39-bis. 50. Piffari, Aniello Formisano, Razzi, Scilipoti, Borghesi.

(Si vota il mantenimento dell'articolo 39-bis)

ART. 39-ter.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio

per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici).

Al comma 3, lettera m), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: dettando disposizioni atte ad impedire che l'istituto possa essere strumentalmente utilizzato al fine di alterare le condizioni economiche già definite nella fase dell'affidamento.

39-ter. 50. Bellotti.

Al comma 3, lettera m), aggiungere, in fine, il seguente numero:

6) incentivare l'arbitrato amministrato dettando disposizioni razionalizzatrici, secondo i seguenti criteri:

6.1) contenere i costi e i tempi dell'arbitrato amministrato, ivi compresi i compensi dei componenti il collegio;

6.2) sopprimere l'obbligo del versamento dell'acconto per l'avvio dell'arbitrato amministrato;

6.3) riformulare la composizione dell'organo arbitrale secondo l'entità o la complessità della controversia, contemplando la previsione della nomina di un solo arbitro da parte della Camera arbitrale per i contratti pubblici, per le controversie di modesta entità, ovvero l'istituzione di un collegio di tre o cinque membri per gli arbitrati più complessi, prevedendo la presenza di tecnici;

6.4) prevedere una nuova disciplina dei criteri di nomina dei componenti del Consiglio della Camera arbitrale dei contratti pubblici, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, scelti tra i rappresentanti delle istituzioni, i rappresentanti degli altri operatori, sia pubblici sia privati.

39-ter. 51. Bellotti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) incentivare l'utilizzo del procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, quale meccanismo deflattivo del contenzioso, secondo i seguenti criteri:

1) prevedere l'introduzione, per contratti di particolare rilievo economico o per progetti di particolare interesse pubblico, dell'obbligo per le parti di adire in prima istanza l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

2) prevedere in capo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il potere di emettere, entro un breve termine, una decisione vincolante in ordine alle controversie insorte prima dell'aggiudicazione definitiva, nel rispetto del principio del contraddittorio;

3) prevedere la sospensione della possibilità di stipulare il contratto tra le parti durante il tempo occorrente per la decisione dell'Autorità di vigilanza;

4) prevedere la possibilità per le parti di adire la giustizia amministrativa avverso tale decisione.

39-ter. 52. Bellotti.

(Votazione dell'articolo 39-ter)

ART. 39-quater.

(Modifica all'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101. Parere motivato nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2005/5086).

Al comma 1, sostituire le parole da: «in base alle procedure fino alla fine del comma, con le seguenti: n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario, basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori sono sostituite dalle seguenti: n. 181/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009, e in particolare nel rispetto dei seguenti principi:

a) garantire un adeguato dividendo digitale a conclusione della transizione dalla Tv analogica alla tv digitale;

b) impedire il consolidarsi nel digitale di posizioni dominanti;

c) assicurare il livello massimo di trasparenza e non discriminazione e l'adeguata valorizzazione economica delle frequenze da parte dello Stato».

39-quater. 50. Gentiloni Silveri, Gozi, Meta.

(Votazione dell'articolo 39-quater)

Dopo l'articolo 39-quater, aggiungere il seguente:

Art. 39-quinquies. - (Disposizioni in materia di applicazione del Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario) - 1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, ai servizi ferroviari di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, si applicano esclusivamente gli articoli 9, 11, 12, 19, 20, paragrafo 1, e 26 del citato regolamento.

2. Le regioni e le imprese ferroviarie affidatarie possono stabilire, all'interno dei singoli contratti di servizio, l'adozione di standard qualitativi analoghi a quelli previsti dalle restanti prescrizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, adeguatamente compensati nel rispetto dei principi sanciti nel Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.

39-quater. 050. Garofalo.

Capo III

ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1082/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 5 LUGLIO 2006, RELATIVO A UN GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT)

ART. 40.

(Costituzione e natura giuridica dei GECT).

Al comma 4, alinea, sostituire le parole da: Fermo restando fino alla fine del comma con le seguenti: , nel rispetto di quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, nei limiti e nelle forme dettate dall'articolo 7 del citato regolamento (CE) n. 1082/2006 coerentemente con il fine di rafforzare la coesione economica e sociale e nel rispetto degli impegni internazionali dello Stato.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

40. 50. Gozi, Rosato.

(Votazione dell'articolo 40)

ART. 41.

(Autorizzazione alla costituzione di un GECT).

Sostituirlo con il seguente:

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale è l'autorità nazionale competente a ricevere la notifica ed i documenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

2. Il Segretariato generale provvede ad acquisire i pareri conformi del Ministero degli affari esteri per quanto attiene alla corrispondenza con gli indirizzi nazionali di politica estera, del Ministero dell'interno per quanto attiene alla corrispondenza all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza, del Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene alla corrispondenza con le norme finanziarie e contabili, del Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché eventuali altri ulteriori pareri ritenuti necessari per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CE) n. 1082/2006.

3. In ogni caso il Segretariato generale provvede sulla richiesta entro un termine di novanta giorni dal ricevimento della stessa.

4. Ai fini dell'iscrizione nel Registro istituito presso la Presidenza del Consiglio, di cui all'articolo 40, comma 2, ciascuno dei membri del GECT, o il relativo organo di gestione, se già operante, potrà far richiesta al Segretariato generale presso la Presidenza del Consiglio, allegando copia autentica della convenzione e dello statuto. Il Segretariato generale provvede a verificare la corrispondenza della convenzione e dello statuto con quelli proposti e a disporre, in tal caso, l'immediata iscrizione nel Registro e la contestuale pubblicazione degli atti sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dandone informazione alle amministrazioni partecipanti.

5. Le modifiche alla convenzione e allo statuto del GECT, così come la revoca dell'autorizzazione, nei casi previsti dall'articolo 13 del citato regolamento (CE) n. 1082/2006 sono altresì iscritte nel Registro, secondo le modalità ed entro gli stessi termini previsti nei commi 1 e 2. Di esse va data altresì comunicazione con pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

6. Le autorità competenti per l'espletamento del controllo di gestione dei fondi pubblici da parte del GECT sono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, la Corte dei conti e la Guardia di finanza. Le procedure di vigilanza sulla gestione dei fondi pubblici da parte dei GECT aventi sede in Italia sono stabilite d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

7. Dalle attività connesse all'istituzione e tenuta del Registro, alla fase istruttoria e all'espletamento di controlli non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 42.

41. 50. Gozi, Rosato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La Presidenza del Consiglio - Segretariato generale si assicura che, entro dieci giorni dalla pubblicazione dello statuto, il GECT abbia trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee una richiesta di pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea che annunci l'istituzione del GECT e ne indichi la denominazione, gli obiettivi, i membri e la sede sociale.

41. 2. Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano, Razzi, Aniello Formisano.

(Votazione dell'articolo 41)

ART. 42.

(Norme in materia di contabilità e bilanci del GECT).

(Votazione dell'articolo 42)

Capo IV

DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE ATTUAZIONE A DECISIONI QUADRO
ADOPTATE NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN
MATERIA PENALE

ART. 43.

(Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro).

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni.

43. 1. Garavini, Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.

43. 2. Garavini, Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro.

(Votazione dell'articolo 43)

ART. 44.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca).

Al comma 1, dopo la lettera z), aggiungere la seguente:

z-bis) prevedere l'inclusione, tra le fattispecie suscettibili di determinare la responsabilità da reato degli enti, ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,

anche dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal Capo II del Titolo VIII del Libro II del codice penale e in particolare quelli di cui agli articoli da 513 a 515, così da consentire l'applicazione della confisca ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 231 del 2001, del prezzo o del profitto anche di tali reati.

44. 1. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini.

(Votazione dell'articolo 44)

ART. 45.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge).

Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere, infine, le seguenti parole: , e i delitti di criminalità organizzata, riconducibili alla previsione di cui all'articolo 2, lettera b), della decisione quadro 2008/841/GAI.

45. 1. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini.

(Votazione dell'articolo 45)

ART. 46.

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea).

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: , alla sua rieducazione e che essa non violi i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea.

46. 1. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini.

Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: salva la presenza di cause di non punibilità.

46. 2. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: individuando i motivi tra quelli indicati con le seguenti: conformemente a quelli di cui.

46. 3. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini.

Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire la parola: previste con le seguenti: e secondo i presupposti previsti.

46. 4. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: lettera b) aggiungere le seguenti: in presenza dei presupposti previsti dal titolo VI del libro V del codice di procedura penale.

46. 5. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) introdurre una o più disposizioni relative alle condizioni e ai presupposti per il riconoscimento della riparazione per detenzione illegittima o ingiusta ai sensi dell'articolo 314 del

codice di procedura penale, nonché per l'eventuale rivalsa da parte dello Stato italiano sullo Stato di emissione in relazione alle somme erogate a tale titolo, ove ne ricorrano i presupposti;

46. 6. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini.

(Votazione dell'articolo 46)

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis. - (Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata). - 1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere che l'attuazione della direttiva 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008, è diretta a perseguire la criminalità organizzata su scala transnazionale, nell'ambito del riavvicinamento del diritto penale sostanziale e del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze negli Stati membri dell'Unione;

b) prevedere che, con riferimento ai reati integranti la partecipazione a un'organizzazione criminale con dimensioni transfrontaliere, la definizione deve comprendere:

1) la delimitazione della nozione di «organizzazione criminale», quale associazione strutturata da più di due persone che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà, o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave, per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale;

2) la delimitazione della nozione di «associazione strutturata», quale associazione non costituitasi per la commissione estemporanea di un reato e che non necessariamente debba prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata;

c) prevedere che al fine della configurazione del reato rilevano le seguenti condotte:

1) il comportamento di una persona che, intenzionalmente ed essendo a conoscenza dello scopo e dell'attività generale dell'organizzazione criminale o dell'intenzione di quest'ultima di commettere i reati in questione, partecipi attivamente alle attività criminali dell'organizzazione, ivi compresi la fornitura di informazioni o mezzi materiali, il reclutamento di nuovi membri nonché qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività, essendo inoltre consapevole che la sua partecipazione contribuirà alla realizzazione delle attività criminali di tale organizzazione;

2) il comportamento di una persona consistente in un'intesa con una o più altre persone per porre in essere un'attività che, se attuata, comporterebbe la commissione di reati di cui alla lettera b), anche se la persona in questione non partecipa all'esecuzione materiale dell'attività;

d) applicare la previsione dei reati di cui al presente articolo anche alle persone giuridiche, dichiarate responsabili per i reati commessi a loro beneficio da qualsiasi persona, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, la quale detenga una

posizione preminente in seno alla stessa, basata sul potere di rappresentanza e di controllo, nonché sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica. La responsabilità delle persone giuridiche lascia impregiudicata la possibilità di avviare procedimenti penali contro le persone fisiche che siano autori o complici di uno dei reati di cui alla lettera b). Con riferimento alle pene da applicare alle persone giuridiche, prevedere tra le pene o misure effettive, proporzionate e dissuasive, anche la previsione di:

1) esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico;

2) divieto temporaneo o permanente di esercitare attività commerciali;

3) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;

4) scioglimento giudiziario;

5) chiusura temporanea o permanente delle sedi che sono state utilizzate per commettere il reato.

46. 01. Garavini, Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis. - (Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni). - 1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) l'attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI relativa all'istituzione delle squadre investigative comuni è diretta a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di assistenza giudiziaria penale e di squadre investigative comuni contenute anche in altri accordi e convenzioni internazionali in vigore per lo Stato italiano, compresa la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000 ed entrata in vigore il 23 agosto 2005, la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottata dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000, l'Accordo sulla mutua assistenza, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003;

b) possibilità per gli Stati membri di costituire squadre investigative comuni al fine di migliorare la cooperazione di polizia, che siano composte da autorità giudiziarie o di polizia di almeno due Stati membri, incaricate di condurre indagini in ambiti specifici e per una durata limitata;

c) la disciplina e la direzione dell'attività investigativa, stabilendo che le squadre investigative comuni operano sul territorio italiano in base alle disposizioni del nostro codice di procedura penale ed agiscono sotto la direzione in via esclusiva del pubblico ministero;

d) le nuove fattispecie penali, atte ad adeguare nell'ordinamento interno le disposizioni concernenti la costituzione delle squadre investigative comuni da introdurre nel codice di procedura penale, siano coerentemente e sistematicamente collocate di seguito alla previsione di cui

all'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale, che ha introdotto la Procura nazionale antimafia, al fine di perseguire una più efficace lotta al crimine organizzato e alle associazioni di stampo mafioso;

e) la procedura attiva di costituzione di squadre investigative comuni contenga anche la disciplina sul titolo di reato per cui si procede, la descrizione del fatto, i motivi che giustificano la costituzione della squadra, il nominativo del direttore della squadra, il nominativo dei membri nazionali e di quelli distaccati, gli atti da compiere, la durata delle indagini, gli Stati e le organizzazioni internazionali e gli organismi ai quali è chiesta la designazione di esperti in materia di indagini comuni con relative modalità di partecipazione degli esperti;

f) l'attivazione delle squadre investigative comuni sia messa in relazione all'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse, per reati di particolare gravità e puniti dalla legge italiana con pena massima non inferiore a quattro anni di reclusione, tra cui il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani, il riciclaggio, la corruzione e la pirateria informatica;

g) la disciplina degli adempimenti esecutivi contempli espressamente i termini di durata dell'indagine;

h) i soggetti distaccati dall'autorità investigativa o giudiziaria di uno Stato estero possano compiere attività operativa ed essere parificati a tutti gli effetti agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria operanti nello Stato italiano;

i) sia contemplata la possibilità di richiedere allo Stato estero con cui si è costituita la squadra di ritardare per fini investigativi e processuali, diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra, quando ciò può pregiudicare l'indagine che è in corso con la squadra investigativa comune;

l) per quanto concerne la responsabilità civile, per i danni cagionati dai componenti stranieri della squadra sul territorio italiano e limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento dell'attività investigativa comune, sia responsabile lo Stato italiano, salvo la possibilità di rivalsa nei confronti dello Stato straniero per i danni cagionati dai loro funzionari sul nostro territorio.

46. 02. Garavini, Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro.

CAMERA DEI DEPUTATI – XVI LEGISLATURA

A.C. 2320-A

EMENDAMENTI

S. 1078 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 (Approvato dal Senato).

Relatore: PINI

N. 2.

Seduta del 20 maggio 2009

(Il fascicolo non contiene gli emendamenti ritirati, quelli votati e quelli dichiarati inammissibili)

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

ART. 6.

(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11).

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis. - *(Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni)*. - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i 24 membri titolari e i 24 membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 263 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri del Comitato delle regioni sono così ripartiti tra le autonomie regionali e locali:

a) regioni e province autonome di Trento e di Bolzano: 14 titolari e 8 supplenti. Tale rappresentanza tiene conto anche delle assemblee legislative regionali;

b) province: 3 titolari e 7 supplenti;

c) comuni: 7 titolari e 9 supplenti.

3. La proposta di cui al presente articolo è formulata previa intesa in sede di Conferenza unificata.

4. In caso di modifica del numero dei membri titolari e supplenti spettanti all'Italia, la ripartizione di cui al comma 2 è effettuata mantenendo ferme le proporzioni di cui al medesimo comma».

6. 200. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis. - (*Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni*). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i 24 membri titolari e i 24 membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 263 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri del Comitato delle regioni sono così ripartiti tra le autonomie regionali e locali:

a) regioni e province autonome di Trento e di Bolzano: 14 titolari e 8 supplenti. Tale rappresentanza tiene conto anche delle assemblee legislative regionali;

b) province: 3 titolari e 7 supplenti;

c) comuni: 7 titolari e 9 supplenti.

3. In caso di modifica del numero dei membri titolari e supplenti spettanti all'Italia, la ripartizione di cui al comma 2 è effettuata mantenendo ferme le proporzioni di cui al medesimo comma».

6. 50. Gozi, Garavini, Farinone, Zampa, Verini.

Subemendamento della Commissione all'emendamento 6.2

All'emendamento 6.2, capoverso 7-bis, comma 1, dopo le parole: Paesi membri dell'Unione europea aggiungere le seguenti: residenti o stabiliti nel territorio nazionale.

Consequentemente, al medesimo capoverso, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: residenti o stabiliti nel territorio nazionale.

0. 6. 2. 200. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis. - (*Parità di trattamento*). - 1. Le norme italiane di recepimento e di attuazione di norme e principi della Comunità europea e dell'Unione europea assicurano la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione europea e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

2. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e trattamento dei cittadini comunitari».

6. 2. Gozi, Verini, Garavini, Farinone, Zampa.

(Votazione dell'articolo 6)

Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO NONCHÉ PRINCIPI E CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

ART. 9.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego).

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti, ulteriori, criteri direttivi:

a) dare attuazione alla direttiva 2006/54/CE prevedendo l'armonizzazione dell'ordinamento nazionale in materia di: promozione e formazione professionale, accesso al lavoro, remunerazione, regimi di sicurezza sociale, rappresentanza in tutte le sue forme, attraverso un piano articolato composto da azioni positive volte alla effettiva realizzazione della parità;

b) dare attuazione all'articolo 14 della direttiva 2006/54/CE, per il contrasto del fenomeno delle «dimissioni in bianco» e per il ripristino delle disposizioni normative in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, nonché per l'inversione dell'onere della prova, abrogate dall'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) costituire un Fondo finalizzato a finanziare:

1) l'accesso al lavoro delle donne fino al raggiungimento su tutto il territorio nazionale degli obiettivi definiti dalla Strategia di Lisbona per il 2010;

2) le azioni finalizzate a superare gli svantaggi ai quali sono esposte le carriere delle lavoratrici;

3) la continuità di reddito ed il reimpiego delle donne in condizione di disoccupazione e a rischio di espulsione dal mercato del lavoro;

4) i servizi di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

5) politiche di conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa al fine di pervenire al superamento dello squilibrio di genere mediante un piano straordinario di servizi che tenga conto delle esigenze e dei tempi di vita delle donne, con ricadute anche ai fini dell'organizzazione e dell'offerta formativa nella scuola per l'infanzia e nella scuola primaria e secondaria di primo grado;

6) iniziative legislative per sostenere la condivisione dei carichi di cura tra uomini e donne;

7) l'ampliamento degli interventi a sostegno della maternità, anche a prescindere dalla condizione lavorativa della donna, proporzionalmente al numero di eventi di maternità;

8) iniziative che promuovano l'utilizzo pieno dei congedi dal lavoro per gli impegni di cura dei figli e i congedi per la cura di altri congiunti, così come definiti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dalla legge 8 marzo 2000, n. 53.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, lettera c), è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

novembre 2003, n. 326, come rifinanziata dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

4. A decorrere dall'anno 2010, al finanziamento degli interventi di cui al comma 2, lettera c), si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

9. 50. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Ghecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Garavini.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti, ulteriori, criteri direttivi:

a) dare attuazione alla direttiva 2006/54/CE prevedendo l'armonizzazione dell'ordinamento nazionale in materia di: promozione e formazione professionale, accesso al lavoro, remunerazione, regimi di sicurezza sociale, rappresentanza in tutte le sue forme, attraverso un piano articolato composto da azioni positive volte alla effettiva realizzazione della parità;

b) dare attuazione all'articolo 14 della direttiva 2006/54/CE, per il contrasto del fenomeno delle «dimissioni in bianco» e per il ripristino delle disposizioni normative in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, nonché per l'inversione dell'onere della prova, abrogate dall'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

9. 51. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Ghecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Garavini.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti, ulteriori criteri direttivi:

a) prevedere un ulteriore stanziamento pari a 150 milioni di euro per l'anno 2010, finalizzato ad incrementare le risorse di cui al Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) promuovere i congedi dal lavoro per gli impegni di cura dei figli e i congedi per la cura di altri congiunti, così come definiti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, prevedendo lo stanziamento di una somma di 50 milioni di euro per l'anno 2010;

c) dare attuazione all'articolo 14 della direttiva 2006/54/CE, per il contrasto del fenomeno delle «dimissioni in bianco» e per il ripristino delle disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie del lavoratore abrogate dall'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2, lettere a) e b), si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010.

9. 3. Paladini, Porcino, Razzi, Aniello Formisano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti, ulteriori criteri direttivi: al fine di attuare i principi concernenti il dialogo sociale, assicurare, nei contratti collettivi nazionali e in ogni luogo di lavoro, l'individuazione nell'ambito dei comitati paritetici per la parità e le pari opportunità degli organismi preposti a promuovere e monitorare la parità di trattamento economico e giuridico e le prassi per l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale, nonché alla verifica del rispetto dei codici di comportamento e di promozione delle «buone pratiche».

9. 4. De Biasi.

(Votazione dell'articolo 9)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis. - (Applicazione della sentenza del 13 novembre 2008 della Corte di giustizia delle Comunità europee, nella causa C-46/07). - 1. In attuazione della sentenza della Corte di Giustizia delle comunità europee del 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, e nel rispetto dell'articolo 141 del Trattato CE, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è così sostituito:

«21. A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il requisito di età per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 1 e all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e il requisito anagrafico di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono incrementati di un anno. Tale età è ulteriormente incrementata di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di 65 anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto».

9. 050. Cazzola.

ART. 16.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE).

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole da: delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* della fauna selvatica ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e, comunque, evitando, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera b), capoverso, sostituire le parole da: delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* della fauna selvatica, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge;

al comma 2, sopprimere le parole: di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/40/CEE;

al comma 4, sopprimere le parole da: , per quanto concerne *fino a:* Unione europea,

al comma 5, lettera a), sopprimere le parole da: , fatte salve *fino alla fine della lettera.*

16. 3. Di Giuseppe, Aniello Formisano, Razzi.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole da: secondo i dettami *fino alla fine del capoverso.*

***16. 1.** Catanoso, Ceccacci Rubino, Mancuso, Giammanco, Mannucci.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole da: secondo i dettami *fino alla fine del capoverso.*

***16. 2.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole da: secondo i dettami *fino alla fine del capoverso.*

***16. 4.** Di Giuseppe, Borghesi, Rota, Aniello Formisano, Razzi.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole da: secondo i dettami *fino alla fine del capoverso.*

***16. 7.** Brugger.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: secondo i dettami *con le seguenti:* anche secondo le indicazioni.

****16. 50.** Catanoso, Ceccacci Rubino, Mancuso, Giammanco, Mannucci.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: secondo i dettami *con le seguenti:* anche secondo le indicazioni.

****16. 52.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'applicazione delle misure adottate in virtù della direttiva 79/409/CEE non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della medesima direttiva.

***16. 51.** Catanoso, Ceccacci Rubino, Mancuso, Giammanco, Mannucci.

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'applicazione delle misure adottate in virtù della direttiva 79/409/CEE non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della medesima direttiva.

***16. 53.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire che la disciplina del prelievo venatorio sia pienamente integrata con le disposizioni di cui al Titolo V, parte II, della Costituzione e con le disposizioni contenute nelle

direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i commi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Le regioni stabiliscono con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia (ATC). Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale, senza tenere conto del numero dei cacciatori in ogni ATC, di qualsiasi provincia dello Stato italiano per la sola caccia alla migratoria. Le richieste sono da inoltrare ad ogni ATC entro il 30 marzo, con un contributo spese del tesserino venatorio per solo l'attività migratoria di euro 20,00.

4. Le regioni stabiliscono altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.

5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.

6. Entro il 30 novembre 2009 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 2009 le province trasmettono i relativi dati alla regione di residenza.

7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, la regione comunica alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale».

16. 9. Consiglio, Stucchi, Pirovano.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al primo periodo è premesso il seguente: «L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il periodo della riproduzione durante il ritorno al luogo di nidificazione».

***16. 6.** Di Giuseppe, Razzi, Borghesi, Aniello Formisano.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al primo periodo è premesso il seguente: «L'esercizio venatorio è, comunque, vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione».

***16. 13.** Catanoso, Ceccacci Rubino, Gianni Mancuso, Giammanco, Mannucci.

Al comma 2, sostituire le parole: è sostituito dal seguente: « *con le seguenti:* è sostituito dai seguenti: »L'esercizio venatorio è comunque vietato durante il periodo della nidificazione e durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli e, quando si tratta di specie migratrici, anche durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.

16. 8. Brugger.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate».

16. 54. Consiglio, Stucchi, Pirovano, Luciano Rossi, Beccalossi, Laffranco, Nola, Pizzolante.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Il comma 4 dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni nonché il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in caso di accertata violazione della direttiva 409/79/CEE nei provvedimenti adottati dalle regioni aventi ad oggetto il prelievo in deroga provvede a diffidarle ad adottare le necessarie modifiche per assicurare la conformità degli stessi alla presente legge e alla normativa comunitaria».

16. 14. Consiglio, Stucchi, Pirovano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. All'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) le parole: «da lire 2.000.000 a lire 12.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.500 a euro 8.000»;

b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«l'ammenda fino ad euro 1549 per chi esercita l'attività venatoria usando a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati o legati per le ali».

16. 15. Consiglio, Stucchi, Pirovano.

(Votazione dell'articolo 16)

ART. 22.

(Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie).

Sostituire il comma 31 con il seguente:

31. Nel rispetto dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e degli articoli 43 e 49 del Trattato che istituisce la Comunità europea, l'esercizio e la raccolta dei tornei di *poker* sportivo non a distanza sono consentiti ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Con regolamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio

1999, n. 133, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i tornei non a distanza di *poker sportivo*. Con il regolamento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo, le modalità che escludono i fini di lucro e l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, l'individuazione della misura di aggi, imposte e diritti, nonché l'impossibilità per i concessionari autorizzati di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località.

22. 54. Consiglio.

(Votazione dell'articolo 22)

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis. - (*Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie*). - 1. Nel rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, all'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, dopo il comma 16-*sexiesdecies* è inserito il seguente:

«16-*sexiesdecies*.1. Al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzina e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nello Stato di San Marino e nel rispetto della normativa comunitaria vigente è istituito, in favore delle regioni confinanti con lo stesso, un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Le modalità di erogazione ed i criteri di ripartizione del predetto Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni. All'onere derivante dal presente comma, quantificato in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione corrispondente del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata all'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE».

22. 0200. La Commissione.

ART. 38.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 38. - (*Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno*). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le

politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché dei seguenti, ulteriori principi e criteri direttivi:

a) garanzia che il recepimento della direttiva 2006/123/CE nell'ordinamento interno realizzi gli obiettivi congiunti di miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dei servizi prestati e di salvaguardia dei diritti protetti dalla Costituzione;

b) tutela dei diritti sociali secondo i principi di parità e non discriminazione, nonché di quelli desumibili dalla giurisprudenza della Corte di giustizia;

c) salvaguardia del principio di accesso universale ai servizi economici d'interesse generale incidenti sul godimento di diritti garantiti dalla Costituzione e dall'ordinamento comunitario;

d) garanzia che i principi della libertà di circolazione dei servizi e della libertà di stabilimento siano orientati a promuovere il progresso economico e sociale equilibrato e duraturo;

e) garanzia che i requisiti per l'accesso ad una attività di servizi e per il loro esercizio rispettino i principi della non discriminazione diretta e indiretta, della necessità sulla base di ragioni di ordine pubblico, della proporzionalità rispetto agli obiettivi;

f) garanzia dell'applicazione della normativa, legislativa e contrattuale, del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione, fatti salvi trattamenti più favorevoli applicati nei Paesi di provenienza;

g) espressa indicazione dei servizi considerati di interesse generale e, in quanto tali, esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva;

h) espressa partizione dei servizi economici di interesse generale tra quelli che rientrano e quelli che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva, come, a titolo esemplificativo, i trasporti e i servizi di distribuzione dell'acqua;

i) coordinamento, con particolare riguardo alle condizioni di miglior favore applicate nei Paesi di provenienza, con altre disposizioni del diritto comunitario e, in particolare, con la disciplina relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, esclusa dal campo di applicazione della direttiva;

l) previsione di disposizioni relative alla semplificazione amministrativa, tra cui gli sportelli unici, la diffusione di informazioni, l'agevolazione di procedure per via elettronica.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorso sessanta giorni dalla data di trasmissione, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura di cui ai commi 2 e 3 disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.

5. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui

al comma 3, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, allegato B, sopprimere la seguente direttiva: 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

38. 21. Damiano, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Gozi.

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:

a-ter) garantire che il recepimento della direttiva 2006/123/CE nell'ordinamento interno realizzi gli obiettivi congiunti di miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dei servizi prestati e di salvaguardia dei diritti protetti dalla Costituzione;

38. 22. Damiano, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:

a-ter) garantire la tutela dei diritti sociali secondo i principi di parità e non discriminazione, nonché di quelli desumibili dalla giurisprudenza della Corte di giustizia;

38. 23. Damiano, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:

a-ter) garantire la salvaguardia del principio di accesso universale ai servizi economici d'interesse generale incidenti sul godimento di diritti garantiti dalla Costituzione e dall'ordinamento comunitario;

38. 24. Lulli, Damiano, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:

a-ter) garantire l'applicazione della normativa, legislativa e contrattuale, del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione, fatti salvi trattamenti più favorevoli applicati nei Paesi di provenienza;

38. 25. Damiano, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:

a-ter) garantire che i principi della libertà di circolazione dei servizi e della libertà di stabilimento siano orientati a promuovere il progresso economico e sociale equilibrato e duraturo;
38. 26. Damiano, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:

a-ter) garantire che i requisiti per l'accesso ad una attività di servizi e per il loro esercizio rispettino i principi della non discriminazione diretta e indiretta, della necessità sulla base di ragioni di ordine pubblico, della proporzionalità rispetto agli obiettivi;
38. 27. Lulli, Damiano, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:

a-ter) prevedere l'espressa indicazione dei servizi considerati di interesse generale e, in quanto tali, esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva.
38. 28. Lulli, Damiano, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:

a-ter) prevedere l'espressa partizione dei servizi economici di interesse generale tra quelli che rientrano e quelli che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva, come, a titolo esemplificativo, i trasporti e i servizi di distribuzione dell'acqua;
38. 29. Damiano, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:

a-ter) prevedere disposizioni relative alla semplificazione amministrativa, tra cui gli sportelli unici, la diffusione di informazioni, l'agevolazione di procedure per via elettronica;
38. 30. Lulli, Damiano, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e il coordinamento, con particolare riguardo alle condizioni di miglior favore applicate nei Paesi di provenienza, con altre disposizioni del diritto comunitario e, in particolare, con la disciplina relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, esclusa dal campo di applicazione della direttiva.

38. 12. Damiano, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , con espressa elencazione delle attività di servizi che rientrano in esso.

38. 13. Damiano, Lulli, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) effettuare un preciso riscontro da parte del Governo dei risultati dell'attività di screening delle normative incompatibili (autorizzazioni, requisiti) con la direttiva europea 2006/123/CE a livello centrale e locale ai fini della applicazione della lettera d);.

38. 14. Lulli, Damiano, Benamati, Calearo Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: territorio nazionale aggiungere le seguenti: , nel rispetto delle prerogative delle regioni e degli enti locali.

38. 7. Torazzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

38. 6. Torazzi.

Al comma 1, sostituire la lettera s) con la seguente:

s) garantire l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione, fatti salvi trattamenti più favorevoli applicati nei Paesi di provenienza, evitando effetti discriminatori nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente.

38. 200. La Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

t) prevedere idonee modalità al fine di assicurare un'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento dei cittadini italiani, rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, ed evitare effetti discriminatori a danno dei prestatori italiani di servizi, nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente.

38. 5. Torazzi.

Al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

t) prevedere idonee modalità di vigilanza al fine di assicurare un'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento dei cittadini italiani, rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, ed evitare effetti discriminatori a danno dei prestatori italiani di servizi.

38. 3. Torazzi.

Al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

t) prevedere un regime transitorio quinquennale per l'applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/123/CE al fine di tutelare i cittadini italiani da forme di concorrenza sleale, di garantire i consumatori in termini di sicurezza e rispetto ambientale nonché evitare le criticità connesse a fenomeni di disomogeneità economica e sociale tra gli Stati membri, con particolare riferimento ai Paesi entrati a far parte dell'Unione Europea a partire dal 2004.

38. 4. Torazzi.

(Votazione dell'articolo 38)

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis. - (Delega al Governo in materia di normativa tecnica, vigilanza sul mercato ed accreditamento). - 1. A seguito dell'emanazione del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato e al fine di uniformare la normativa nazionale agli obblighi da esso derivanti, il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di normativa tecnica, vigilanza sul mercato e accreditamento.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare il riconoscimento dell'ente unico di accreditamento nazionale facente parte dell'*European Cooperation for Accreditation* (EA), ai fini della verifica di conformità di organismi di certificazione ed ispezione, laboratori e soggetti incaricati di effettuare la valutazione di conformità di sostanze, preparati o qualsiasi altro prodotto, da immettere sul mercato ai fini di garantire i requisiti di qualità e sicurezza;

b) promuovere la convergenza delle valutazioni di conformità in ambito volontario e in quello regolamentato, secondo gli indirizzi definiti dal Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato e disciplinare i requisiti degli organismi di cui alla lettera a);

c) stabilire le disposizioni necessarie ad assicurare la vigilanza sull'ente unico di accreditamento al fine di assicurare l'autorevolezza, l'imparzialità e la non conflittualità di interessi con gli enti di valutazione della conformità;

d) assicurare che l'ente operi senza scopo di lucro, garantendone al contempo un alto livello di competenza tecnico-professionale ed adeguate risorse per le funzioni pubbliche affidate;

e) individuare le sanzioni a carico dell'ente che, a seguito di vigilanza sull'operato, risulti avere rilasciato accreditamenti non rispondenti ai requisiti prescritti.

3. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I decreti legislativi possono essere ugualmente emanati nel caso in cui, decorsi trenta giorni, i detti pareri non siano stati trasmessi.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con la procedura prevista al comma 3, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

5. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuove o maggiori spese, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato. Ai fini del rispetto del presente comma, non sono considerate minori entrate gli introiti attualmente riscossi per le attività di accreditamento di organismi di ispezione, certificazione o controllo, o altre verifiche di conformità, in quanto compensate dalla corrispondente riduzione di oneri di gestione delle relative istruttorie, che sono posti a carico dell'ente unico di accreditamento mediante specifici atti di affidamento o convenzioni stipulate con le amministrazioni responsabili.

38. 02. Poli.

ART. 39-quater.

(Modifica all'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101. Parere motivato nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2005/5086).

Al comma 1, sostituire le parole da: «in base alle procedure fino alla fine del comma, con le seguenti: »n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario, basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori» sono sostituite dalle seguenti: »n. 181/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009, e in particolare nel rispetto dei seguenti principi:

a) garantire un adeguato dividendo digitale a conclusione della transizione dalla Tv analogica alla tv digitale;

b) impedire il consolidarsi nel digitale di posizioni dominanti;

c) assicurare il livello massimo di trasparenza e non discriminazione e l'adeguata valorizzazione economica delle frequenze da parte dello Stato.

39-quater. 50. Gentiloni Silveri, Gozi, Meta.

(Votazione dell'articolo 39-quater)

Capo III

ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1082/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 5 LUGLIO 2006, RELATIVO A UN GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT)

ART. 40.

(Costituzione e natura giuridica dei GECT).

Al comma 4, alinea, sostituire le parole da: Fermo restando fino alla fine del comma con le seguenti: , nel rispetto di quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, nei limiti e nelle forme dettate dall'articolo 7 del citato regolamento (CE) n. 1082/2006 coerentemente con il fine di rafforzare la coesione economica e sociale e nel rispetto degli impegni internazionali dello Stato.

Consequentemente, sopprimere il comma 5.

40. 50. Gozi, Rosato.

(Votazione dell'articolo 40)

ART. 41.

(Autorizzazione alla costituzione di un GECT).

Sostituirlo con il seguente:

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale è l'autorità nazionale competente a ricevere la notifica ed i documenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

2. Il Segretariato generale provvede ad acquisire i pareri conformi del Ministero degli affari esteri per quanto attiene alla corrispondenza con gli indirizzi nazionali di politica estera, del Ministero dell'interno per quanto attiene alla corrispondenza all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza, del Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene alla corrispondenza con le norme finanziarie e contabili, del Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché eventuali altri ulteriori pareri ritenuti necessari per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CE) n. 1082/2006.

3. In ogni caso il Segretariato generale provvede sulla richiesta entro un termine di novanta giorni dal ricevimento della stessa.

4. Ai fini dell'iscrizione nel Registro istituito presso la Presidenza del Consiglio, di cui all'articolo 40, comma 2, ciascuno dei membri del GECT, o il relativo organo di gestione, se già operante, potrà far richiesta al Segretariato generale presso la Presidenza del Consiglio, allegando copia autentica della convenzione e dello statuto. Il Segretariato generale provvede a verificare la corrispondenza della convenzione e dello statuto con quelli proposti e a disporre, in tal caso, l'immediata iscrizione nel Registro e la contestuale pubblicazione degli atti sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dandone informazione alle amministrazioni partecipanti.

5. Le modifiche alla convenzione e allo statuto del GECT, così come la revoca dell'autorizzazione, nei casi previsti dall'articolo 13 del citato regolamento (CE) n. 1082/2006 sono altresì iscritte nel Registro, secondo le modalità ed entro gli stessi termini previsti nei commi 1 e 2. Di esse va data altresì comunicazione con pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

6. Le autorità competenti per l'espletamento del controllo di gestione dei fondi pubblici da parte del GECT sono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, la Corte dei conti e la Guardia di finanza. Le procedure di vigilanza sulla gestione dei fondi pubblici da parte dei GECT aventi sede in Italia sono stabilite d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

7. Dalle attività connesse all'istituzione e tenuta del Registro, alla fase istruttoria e all'espletamento di controlli non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Consequentemente, sopprimere l'articolo 42.

41. 50. Gozi, Rosato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La Presidenza del Consiglio - Segretariato generale si assicura che, entro dieci giorni dalla pubblicazione dello statuto, il GECT abbia trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee una richiesta di pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea che annunci l'istituzione del GECT e ne indichi la denominazione, gli obiettivi, i membri e la sede sociale.

41. 2. Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano, Razzi, Aniello Formisano.

(Votazione dell'articolo 41)

ART. 42.

(Norme in materia di contabilità e bilanci del GECT).

(Votazione dell'articolo 42)

Capo IV

DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE ATTUAZIONE A DECISIONI QUADRO
ADOTTATE NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN
MATERIA PENALE

ART. 43.

(Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro).

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni.

43. 1. Garavini, Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.

43. 2. Garavini, Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro.

(Votazione dell'articolo 43)

ART. 44.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca).

Al comma 1, dopo la lettera z), aggiungere la seguente:

z-bis) prevedere l'inclusione, tra le fattispecie suscettibili di determinare la responsabilità da reato degli enti, ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal Capo II del Titolo VIII del Libro II del codice penale e in particolare quelli di cui agli articoli da 513 a 515, così da consentire l'applicazione della confisca ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 231 del 2001, del prezzo o del profitto anche di tali reati.

44. 1. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini.

(Votazione dell'articolo 44)

ART. 45.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge).

Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere, infine, le seguenti parole: , e i delitti di criminalità organizzata, riconducibili alla previsione di cui all'articolo 2, lettera b), della decisione

quadro 2008/841/GAI.

45. 1. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini.

(Votazione dell'articolo 45)

ART. 46.

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea).

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: , alla sua rieducazione e che essa non violi i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea.

46. 1. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini.

Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: salva la presenza di cause di non punibilità.

46. 2. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: individuando i motivi tra quelli indicati con le seguenti: conformemente a quelli di cui.

46. 3. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini.

Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire la parola: previste con le seguenti: e secondo i presupposti previsti.

46. 4. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: lettera b) aggiungere le seguenti: in presenza dei presupposti previsti dal titolo VI del libro V del codice di procedura penale.

46. 5. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) introdurre una o più disposizioni relative alle condizioni e ai presupposti per il riconoscimento della riparazione per detenzione illegittima o ingiusta ai sensi dell'articolo 314 del codice di procedura penale, nonché per l'eventuale rivalsa da parte dello Stato italiano sullo Stato di emissione in relazione alle somme erogate a tale titolo, ove ne ricorrano i presupposti;

46. 6. Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro, Garavini.

(Votazione dell'articolo 46)

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis. - (Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata). - 1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere che l'attuazione della direttiva 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008, è diretta a perseguire la criminalità organizzata su scala transnazionale, nell'ambito del riavvicinamento del diritto penale sostanziale e del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze negli Stati membri dell'Unione;

b) prevedere che, con riferimento ai reati integranti la partecipazione a un'organizzazione criminale con dimensioni transfrontaliere, la definizione deve comprendere:

1) la delimitazione della nozione di «organizzazione criminale», quale associazione strutturata da più di due persone che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà, o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave, per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale;

2) la delimitazione della nozione di «associazione strutturata», quale associazione non costituitasi per la commissione estemporanea di un reato e che non necessariamente debba prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata;

c) prevedere che al fine della configurazione del reato rilevano le seguenti condotte:

1) il comportamento di una persona che, intenzionalmente ed essendo a conoscenza dello scopo e dell'attività generale dell'organizzazione criminale o dell'intenzione di quest'ultima di commettere i reati in questione, partecipi attivamente alle attività criminali dell'organizzazione, ivi compresi la fornitura di informazioni o mezzi materiali, il reclutamento di nuovi membri nonché qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività, essendo inoltre consapevole che la sua partecipazione contribuirà alla realizzazione delle attività criminali di tale organizzazione;

2) il comportamento di una persona consistente in un'intesa con una o più altre persone per porre in essere un'attività che, se attuata, comporterebbe la commissione di reati di cui alla lettera b), anche se la persona in questione non partecipa all'esecuzione materiale dell'attività;

d) applicare la previsione dei reati di cui al presente articolo anche alle persone giuridiche, dichiarate responsabili per i reati commessi a loro beneficio da qualsiasi persona, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, la quale detenga una posizione preminente in seno alla stessa, basata sul potere di rappresentanza e di controllo, nonché sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica. La responsabilità delle persone giuridiche lascia impregiudicata la possibilità di avviare procedimenti penali contro le persone fisiche che siano autori o complici di uno dei reati di cui alla lettera b). Con riferimento alle pene da applicare alle persone giuridiche, prevedere tra le pene o misure effettive, proporzionate e dissuasive, anche la previsione di:

1) esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico;

2) divieto temporaneo o permanente di esercitare attività commerciali;

3) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;

4) scioglimento giudiziario;

5) chiusura temporanea o permanente delle sedi che sono state utilizzate per commettere il reato.

46. 01. Garavini, Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis. - (Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni). - 1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *e)*, *f)* e *g)*, nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) l'attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI relativa all'istituzione delle squadre investigative comuni è diretta a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di assistenza giudiziaria penale e di squadre investigative comuni contenute anche in altri accordi e convenzioni internazionali in vigore per lo Stato italiano, compresa la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000 ed entrata in vigore il 23 agosto 2005, la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottata dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000, l'Accordo sulla mutua assistenza, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003;

b) possibilità per gli Stati membri di costituire squadre investigative comuni al fine di migliorare la cooperazione di polizia, che siano composte da autorità giudiziarie o di polizia di almeno due Stati membri, incaricate di condurre indagini in ambiti specifici e per una durata limitata;

c) la disciplina e la direzione dell'attività investigativa, stabilendo che le squadre investigative comuni operano sul territorio italiano in base alle disposizioni del nostro codice di procedura penale ed agiscono sotto la direzione in via esclusiva del pubblico ministero;

d) le nuove fattispecie penali, atte ad adeguare nell'ordinamento interno le disposizioni concernenti la costituzione delle squadre investigative comuni da introdurre nel codice di procedura penale, siano coerentemente e sistematicamente collocate di seguito alla previsione di cui all'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale, che ha introdotto la Procura nazionale antimafia, al fine di perseguire una più efficace lotta al crimine organizzato e alle associazioni di stampo mafioso;

e) la procedura attiva di costituzione di squadre investigative comuni contenga anche la disciplina sul titolo di reato per cui si procede, la descrizione del fatto, i motivi che giustificano la costituzione della squadra, il nominativo del direttore della squadra, il nominativo dei membri nazionali e di quelli distaccati, gli atti da compiere, la durata delle indagini, gli Stati e le organizzazioni internazionali e gli organismi ai quali è chiesta la designazione di esperti in materia di indagini comuni con relative modalità di partecipazione degli esperti;

f) l'attivazione delle squadre investigative comuni sia messa in relazione all'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse, per reati di particolare gravità e puniti dalla legge italiana con pena massima non inferiore a quattro anni di reclusione, tra cui il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani, il riciclaggio, la corruzione e la pirateria informatica;

g) la disciplina degli adempimenti esecutivi contempli espressamente i termini di durata dell'indagine;

h) i soggetti distaccati dall'autorità investigativa o giudiziaria di uno Stato estero possano compiere attività operativa ed essere parificati a tutti gli effetti agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria operanti nello Stato italiano;

i) sia contemplata la possibilità di richiedere allo Stato estero con cui si è costituita la squadra di ritardare per fini investigativi e processuali, diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra, quando ciò può pregiudicare l'indagine che è in corso con la squadra investigativa comune;

l) per quanto concerne la responsabilità civile, per i danni cagionati dai componenti stranieri della squadra sul territorio italiano e limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento dell'attività investigativa comune, sia responsabile lo Stato italiano, salvo la possibilità di rivalsa nei confronti dello Stato straniero per i danni cagionati dai loro funzionari sul nostro territorio.

46. 02. Garavini, Ferranti, Samperi, Ciriello, Cavallaro.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis. - (Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalla presente legge ed adottato con le modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 43.

46. 0200. *(nuova formulazione)* La Commissione.

CAMERA DEI DEPUTATI – XVI LEGISLATURA
A.C. 2320-A

ORDINI DEL GIORNO

S. 1078 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 (Approvato dal Senato).

N. 1.

Seduta del 20 maggio 2009

La Camera,

premessò che:

con sentenza del 13 novembre 2008 la Corte di Giustizia delle Comunità europee, nella causa C-46/07 ha sanzionato il nostro Paese per violazione dell'articolo 141 del Trattato CE in quanto l'ordinamento pensionistico dell'INPDAP riconosce alle lavoratrici del pubblico impiego la possibilità di anticipare a 60 anni la pensione di vecchiaia (a fronte del requisito dei 65 anni richiesto ai lavoratori);

l'equiparazione dei suddetti trattamenti, per evidenti motivi di sostenibilità economica e in conseguenza degli andamenti demografici e delle prospettive dell'attesa di vita, può avvenire soltanto in un ambito di elevazione dell'età di pensionamento, come raccomandato da tutti gli osservatori internazionali e dalla grande maggioranza della letteratura in materia,

impegna il Governo

ad adottare al più presto e comunque entro l'anno, adeguati provvedimenti legislativi allo scopo di allineare l'età pensionabile di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, sulla base di criteri di gradualità e flessibilità onde scongiurare le procedure sanzionatorie a cui sarebbe sottoposto il nostro Paese.

9/2320/1. Cazzola.

La Camera,

premessò che:

la Commissione europea, con la procedura di infrazione 2006/2131 (punti 5 e 6), chiede alla Repubblica italiana di recepire l'articolo 2 della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici della Commissione europea, che ad oggi manca nell'ordinamento italiano;

l'articolo da recepire recita: «Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative»;

garantire un buono stato di conservazione degli uccelli selvatici è l'obiettivo generale della direttiva. Un obiettivo che coinvolge gli aspetti e i campi più disparati quali la tutela degli *habitat*, la creazione o il ripristino di biotopi, l'istituzione di zone di protezione speciale, gli interventi a tutela delle specie rare e minacciate, la sostenibilità dell'attività venatoria, eccetera;

con le legge comunitaria, all'articolo 16, comma 1, lettera *a*), l'articolo 2 viene recepito nell'ordinamento italiano, tuttavia, in coda al testo dell'articolo, viene inserito un riferimento - stringente ed esclusivo - ai «dettami della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" della Commissione europea quale documento di orientamento relativo alla caccia"»;

tale formulazione che comporta almeno due seri problemi perché la risposta alla procedura di infrazione viene fortemente compromessa. In sostanza, si passa dal »mancato« recepimento a un »cattivo« recepimento dell'articolo 2, prefigurando il rischio di una grave difficoltà di gestione e amministrazione della materia, specie a livello regionale;

l'attuale formulazione del testo della legge comunitaria lega l'articolo 2 della direttiva al riferimento alla Guida interpretativa, vale a dire che l'azione complessiva di conservazione degli uccelli selvatici viene subordinata ai dettami di una guida che fa riferimento esclusivo all'attività venatoria e in particolare a soli due articoli (7 e 9) della direttiva;

la portata della direttiva 79/409CEE è invece enormemente più ampia di tali aspetti, riferendosi alle azioni di conservazione di tutte le specie di uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio europeo e alla regolazione generale del loro sfruttamento;

se dunque la Commissione europea chiede all'Italia di recepire l'articolo 2 della direttiva, l'aggiunta del riferimento alla Guida comporta, con tutta evidenza, un sostanziale e grave svilimento del recepimento della direttiva e dunque una mancata o cattiva risposta all'attuale procedura di infrazione;

il secondo serio problema riguarda l'assegnazione alla Guida interpretativa di un valore addirittura di «norma»;

nell'articolo si parla di «dettami» della Guida (e non di indirizzi, indicazioni, contenuti). Invece, come spiega bene la stessa Commissione europea, la Guida non rappresenta uno strumento giuridico bensì un documento interpretativo e di orientamento che non contiene «dettami» (regole, norme, prescrizioni) bensì indicazioni tecniche e linee di interpretazione;

ciò è esplicitamente, inoltre, chiarito dalla stessa Guida (prefazione, paragrafo «Limiti della Guida»), in cui si precisa che la Guida «non ha carattere legislativo, ossia non stabilisce nuove regole ma si limita a fornire indicazioni sull'applicazione delle regole vigenti»;

anche l'accordo FACE - BirdLife International, riportato nella scheda informativa del Servizio Studi della Camera dei deputati, chiarisce che questo strumento contiene «linee guida» e non norme/dettami;

la conseguenza negativa di questa operazione è almeno duplice; la prima questione è di carattere giuridico: i »dettami« da seguire sono quelli della direttiva e non già quelli della sua Guida interpretativa. Il testo della legge comunitaria, invece, confonde i livelli: quello dei dettami con quello della comprensione e interpretazione dei dettami; la seconda è di carattere gestionale: dare alla Guida un valore giuridico significa determinare il rischio di un pericoloso *tilt* amministrativo e

gestionale, specie per le regioni, che dovrebbero utilizzare come »legge« un manuale di linee guida di quasi 100 pagine;

si determinerebbe una situazione potenzialmente ingestibile che avrebbe il risultato opposto rispetto a quello probabilmente auspicato: invece che risolvere possibili dubbi interpretativi, ne creerebbe di nuovi e ancor più numerosi, complessi e gravi,

impegna il Governo

ad adottare tutti i necessari provvedimenti al fine di recepire la direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli «uccelli selvatici» della Commissione europea nel senso auspicato in premessa. 9/2320/2. Catanoso, Ceccacci Rubino, Mancuso, Giammanco, Mannucci.

La Camera,

premessi che:

la legge comunitaria 2008 recepisce l'adeguamento del nostro ordinamento alla direttiva 2008/8/CE, che ha modificato la precedente direttiva 2006/112/CE, per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi e contiene una riforma di notevole importanza per l'IVA intracomunitaria;

con tale adeguamento vengono modificati i criteri della territorialità dell'imposta: tra le altre modifiche ci sono l'obbligo dell'inversione contabile (o autofattura), che viene introdotto come norma generale per le prestazioni di servizi acquistate da soggetti IVA residenti da parte di soggetti UE (compreso locazione di autovetture) e per la prima volta il modello Intrastat deve essere predisposto anche per le prestazioni di servizi;

è una innovazione molto importante per le imprese, che hanno bisogno già da adesso di sapere come dovranno applicare le norme a partire dal 1° gennaio 2010, poiché devono fare importanti modifiche nelle loro procedure interne, nella fatturazione, negli obblighi di dichiarazione; inoltre si dovrà adeguare la modulistica, con le relative istruzioni, e dovranno essere modificati i *software*;

le modifiche coinvolgono anche gli enti non commerciali, privati e pubblici, che hanno una partita IVA e che acquistano servizi (per es. consulenza) per la loro attività istituzionale;

l'impegno che è dunque chiesto alle aziende ed agli enti è notevole e richiede tempo;

in Europa in molti Stati le norme di attuazione sono già state emanate: si pensi che in Germania questo è avvenuto con la legge fiscale 2009, che corrisponde alla nostra finanziaria 2009; ora sono già in fase di emanazione le istruzioni ministeriali, si stanno tenendo convegni per illustrare le novità e vengono predisposti o adattati i nuovi *software* gestionali,

impegna il Governo

ad adottare i decreti legislativi in materia di adeguamento all'IVA intracomunitaria nei tempi più rapidi possibili, eventualmente anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, anche, in modo da consentire alle imprese di avere il tempo necessario per adeguarsi alla nuova

normativa fiscale che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2010.
9/2320/3. Zeller, Brugger.

La Camera,

premesso che:

la Repubblica italiana è attualmente oggetto di varie procedure di infrazione in materia di direttiva 79/409/CEE;

la Commissione europea contesta all'Italia, in più punti, un sistema di recepimento e applicazione della direttiva che, sia a livello statale che regionale, non risulta completamente conforme al dettato comunitario;

il nostro Paese riveste un'importanza ecologica e naturalistica notevole, specie per quanto riguarda gli uccelli migratori e la necessità dell'attuazione di valide politiche di conservazione della fauna selvatica e della biodiversità,

impegna il Governo

a verificare che le norme approvate con la legge comunitaria 2008 siano applicate in modo completo e corretto;

a promuovere l'utilizzo della «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici» della Commissione europea quale strumento non normativo, bensì interpretativo della direttiva, come effettivamente richiesto nel preambolo della Guida medesima;

ad adottare, già con la prossima legge comunitaria, tutte le misure idonee a sanare le restanti condizioni di infrazione comunitaria e a prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione in tema di recepimento e applicazione delle direttive naturalistiche.
9/2320/4. Ceccacci Rubino, Catanoso, Mannucci, Mancuso, Giammanco.

La Camera,

premesso che:

la materia dei rimborsi IVA internazionali è oggetto di profondo rinnovamento, almeno formale, ad opera della direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008, ed è in corso di recepimento nel nostro ordinamento;

detto cambiamento incide più che altro nella forma di presentazione delle domande di rimborso che, dal primo gennaio 2010, dovranno obbligatoriamente viaggiare per via telematica, e non più inoltrate all'amministrazione dello Stato destinatario, ma all'amministrazione dello Stato del soggetto richiedente, la quale poi provvederà, dopo un formale controllo (esistenza in vita dell'impresa e formale controllo della modulistica), all'inoltro nello Stato a cui la domanda è indirizzata;

probabilmente verranno rilasciate una *password* e un PIN ad ogni singolo contribuente che ne farà richiesta, tramite i quali il soggetto passivo potrà poi compilare e spedire la domanda per via telematica;

contrariamente a quanto potrebbe apparire, la prospettata procedura non costituirà una semplificazione. Infatti, fino ad oggi, gli intermediari hanno sempre avuto una notevole funzione di filtro alle domande di rimborso, in quanto conoscitori delle diverse normative europee. Quanto, ad esempio:

all'inerenza o meno del costo la cui IVA dovrà essere chiesta a rimborso;

alla deducibilità oggettiva o meno del costo stesso;

alla deducibilità soggettiva della posizione del richiedente del rimborso (pro-rata di deducibilità per operazioni esenti; agenzie di viaggio, del turismo, ecc) (Sentenza Corte di giustizia UE C-302/93);

dette problematiche non possono essere risolte né dal controllo formale fatto preventivamente dall'amministrazione dello Stato del richiedente, né dal controllo formale da farsi a cura dell'amministrazione dello Stato il cui rimborso è indirizzato, bensì solo attraverso un controllo sostanziale;

inoltre non verranno più allegate neanche le fatture e quindi, in caso di vertenze, lo Stato debitore dovrà sospendere la pratica, chiedere copie delle fatture (solo quelle per importi superiori a 1000 euro), che dovranno essere inviate anche per via telematica, iniziare di nuovo il controllo, con conseguente dispendio di risorse da parte dell'amministrazione stessa, con sicuri ritardi nell'erogazione dei rimborsi e conseguenti rimostranze del contribuente,

impegna il Governo

affinché, in sede di confronto a livello comunitario, i responsabili italiani degli uffici preposti rappresentino i pericoli sopra evidenziati, che possono derivare dall'applicazione, per come sino ad oggi prospettata, della direttiva in premessa citata.
9/2320/5. Tommaso Foti.

La Camera,

premesso che:

gli articoli 158 e 159 del Trattato che istituisce la Comunità europea e la dichiarazione numero 30 allegata al Trattato di Amsterdam riconoscono che le regioni insulari soffrono, a motivo della loro insularità, di svantaggio strutturale il cui perdurare ostacola il loro sviluppo economico e sociale;

il Parlamento europeo, nella risoluzione del 12 febbraio 2003, libro bianco sulla politica dei trasporti, recita «la necessità imperativa che la politica dei trasporti contribuisca alla coesione economica e sociale, tenendo conto della peculiare natura delle regioni periferiche ... insulari»;

il principio di «discriminazione positiva» prevede che le misure destinate a taluni territori e volte a controbilanciare i vincoli strutturali permanenti non costituiscono vantaggi indebiti bensì elementi che contribuiscono a garantire un'autentica parità;

l'Unione europea ha emanato l'apposito regolamento CEE n. 2408/92, del Consiglio, del 23 luglio 1992 sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie;

tale regolamento, caposaldo normativo in materia di oneri di servizio pubblico, definisce «onere di servizio pubblico, qualsiasi onere imposto a un vettore aereo di prendere tutte le misure necessarie, relativamente a qualsiasi rotta sulla quale sia stato abilitato a operare da parte di uno Stato membro, per garantire la prestazione di un servizio che soddisfi determinati criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione, criteri cui il vettore stesso non si atterrebbe se tenesse conto unicamente del suo interesse commerciale»;

il regolamento comunitario fissa regole chiare alle quali ogni Stato membro è obbligato ad aderire pena la procedura di infrazione;

tali disposizioni prevedono le procedure per l'adozione degli oneri del servizio pubblico e le stesse vengono così indicate all'articolo 4: «Uno Stato membro può, previa consultazione con gli altri Stati membri interessati e dopo aver informato la Commissione e i vettori aerei operanti sulla rotta, imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati verso un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel suo territorio, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico della regione in cui si trova l'aeroporto stesso, nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati adeguati servizi aerei di linea rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale»;

tra le procedure indicate nel regolamento vi è in particolar modo quella relativa alla pubblicazione degli atti: «La Commissione renderà nota l'esistenza di questi oneri di servizio pubblico tramite la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee»;

la Commissione europea dovrà tener conto dei parametri previsti dal regolamento; si richiama qui il dispositivo:

«Nel valutare l'adeguatezza dei servizi aerei di linea gli Stati membri tengono conto:

I) del pubblico interesse;

II) della possibilità, in particolare per le regioni insulari, di ricorrere ad altre forme di trasporto e dell'idoneità di queste ultime a soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto;

III) delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti;

IV) dell'effetto combinato di tutti i vettori aerei che operano o intendono operare sulla rotta di cui trattasi»;

il regolamento dispone ulteriori condizioni essenziali per l'esercizio degli oneri di servizio pubblico; si richiamano i contenuti indicati nella procedura:

«laddove altre forme di trasporto non possano garantire servizi adeguati e ininterrotti, gli Stati membri interessati hanno la facoltà di prescrivere, nell'ambito degli oneri di servizio pubblico, che i vettori aerei che intendono operare sulla rotta garantiscano tale prestazione per un periodo da precisare, conformemente alle altre condizioni degli oneri di servizio pubblico;

l'accesso ad una rotta sulla quale nessun vettore aereo abbia istituito o si appresti a istituire servizi aerei di linea conformemente all'onere di servizio pubblico imposto su tale rotta, può essere limitato dallo Stato membro ad un unico vettore aereo per un periodo non superiore a tre anni al termine del quale si procederà ad un riesame della situazione. Il diritto di effettuare siffatti servizi sarà concesso, tramite appalto pubblico, per rotte singole o serie di rotte a qualsiasi vettore aereo comunitario abilitato a effettuare tali servizi»;

la stessa legge nazionale rimanda in seguito alle stesse procedure del regolamento europeo richiamando l'indizione di apposita gara d'appalto europea: «Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera *a*), il Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con i Presidenti delle Regioni interessate indice la gara di appalto europea secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, lettere *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992» (articolo 36, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144);

il 1° gennaio del 2002 veniva avviata la continuità territoriale aerea per la Sardegna;

alla scadenza contrattuale sono seguite ripetute disposizioni di proroga sino a disporre nuovi bandi e nuove gare che hanno provocato, però, una sostanziale alterazione del principio iniziale senza interpretare il nuovo scenario del mercato aereo, né le nuove esigenze della stessa continuità territoriale della Sardegna;

a questo si è aggiunta la recente decisione della Commissione europea del 23 aprile 2007 sull'imposizione di oneri di servizio pubblico su talune rotte in provenienza e a destinazione della Sardegna, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento 2408/92 sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie che ha sostanzialmente formalizzato i seguenti rilievi:

«1. La Repubblica italiana può continuare ad applicare oneri di servizio pubblico (OSP), imposti con decreti n. 35 e 36 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 dicembre 2005 (pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana l'11 gennaio 2006) su complessivamente 16 collegamenti tra i tre scali aeroportuali della Sardegna e una serie di aeroporti nazionali, e pubblicati rispettivamente il 24 marzo 2006 (decreto n. 35) e il 21 aprile 2006 (decreto n. 36) nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera *a*), del regolamento (CEE) 2408/92 sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

a) i vettori aerei che intendono rispettare gli OSP operano la rotta interessata, a prescindere dal momento in cui essi hanno notificato la loro intenzione di iniziare a prestare i loro servizi, e dalla data in cui è stata trasmessa tale notifica, e cioè entro o dopo il termine di 30 giorni di cui ai decreti;

b) i vettori aerei non sono vincolati ad una continuità di servizi, nel quadro degli OSP, superiore ad un anno;

c) le autorità italiane si impegnano a riesaminare la necessità di mantenere l'imposizione di OSP su una rotta, nonché il livello degli oneri imposti a ciascun vettore, quando un nuovo vettore

inizia ad operare, o notifica la sua intenzione di operare su tale rotta e, in ogni caso, una volta l'anno;

d) le autorità italiane si impegnano a non impedire a vettori aerei di prestare servizi sulle rotte interessate al di là delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e le capacità previste dagli OSP;

e) i vettori aerei non hanno l'obbligo di offrire tariffe agevolate ai nati in Sardegna, anche se residenti fuori Sardegna;

f) le autorità italiane si impegnano a non subordinare il diritto di prestare servizi su una rotta tra due città all'obbligo di operare un'altra rotta tra due città»,

impegna il Governo

a definire urgentemente le determinazioni che intende assumere per attuare la decisione della Commissione europea anche in attuazione della norma che prevede il riequilibrio degli svantaggi strutturali permanenti e dei relativi costi dell'insularità, secondo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale e in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. In particolar modo ad assumere iniziative volte a:

a) attuare una continuità territoriale che tenga conto del processo di liberalizzazione del mercato disposto dall'Unione europea su più rotte con la Sardegna e i sistemi aeroportuali nazionali ed europei;

b) prevedere una nuova continuità territoriale in attuazione delle norme comunitarie e nazionali che consenta di avere più operatori sulla stessa tratta ma definendo una tariffa massima da sottoporre al regime di onere del servizio pubblico;

c) consentire a tutte le compagnie di poter viaggiare sulle rotte sarde definendo una tariffa massima prestabilita di onere di servizio pubblico, alla quale ogni compagnia, nell'ambito del principio di concorrenza prescritto dall'Unione Europea, potrà proporre ribassi;

d) fare in modo che la determinazione della tariffa massima ammissibile tenga conto del principio di riequilibrio legato alle condizioni insulari della Sardegna applicando le condizioni più favorevoli del parametro del costo ferroviario;

e) proporre nell'ambito della conferenza dei servizi le nuove regole e tariffe e pubblicare il decreto sulla Gazzetta europea e su quella ufficiale della Repubblica con il quale si avvii una procedura di evidenza pubblica per verificare l'adesione delle compagnie aeree alla proposta di contratto di oneri di servizio pubblico;

f) incrementare il numero dei voli e delle frequenze al fine di garantire l'applicazione del principio comunitario relativo alla circolazione di mezzi e passeggeri nelle regioni comunitarie definite insulari, periferiche o ultraperiferiche;

g) incrementare il numero di rotte da sottoporre ad onere di servizio pubblico al fine di applicare il principio di efficienza del servizio pubblico;

h) riaffermare la continuità territoriale per gli emigrati sardi ed estenderla ai coniugi e ai figli degli emigrati considerato che il mancato riconoscimento di tale principio provocherebbe una

grave discriminazione culturale, sociale ed economica per tutti quei sardi che hanno dovuto lasciare la Sardegna e che avrebbero, rispetto a tutti i cittadini europei, un aggravio insopportabile proprio a causa dell'insularità della Sardegna;

i) prevedere in base ai principi fondamentali dell'Unione Europea il riconoscimento della stessa continuità territoriale a tutti coloro che, residenti nel territorio nazionale ed europeo, debbano svolgere, da aeroporti nazionali italiani, tratte aeree da e per la Sardegna.
9/2320/6. Pili, Vella, Nizzi, Murgia, Testoni.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 9 del disegno di legge in esame delega il Governo a recepire la direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

le disposizioni contenute nella citata direttiva definiscono la parità fra uomini e donne come un principio fondamentale del diritto comunitario, ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 2, del Trattato, nonché ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia. Le disposizioni del Trattato sanciscono la parità fra uomini e donne quale «compito» e «obiettivo» della Comunità e impongono alla stessa l'obbligo concreto della sua promozione in tutte le sue attività;

nel nostro Paese il tasso di disoccupazione femminile è tra i più alti d'Europa: le donne continuano ad avere difficoltà di integrazione e di crescita, rispetto alle colleghe europee, in molti settori professionali, con forte svilimento della capacità di sviluppo e di emancipazione di taluni settori strategici e produttivi del nostro Paese,

impegna il Governo

a predisporre adeguati strumenti legislativi che recepiscano quanto tracciato nella direttiva citata, tenendo anche in dovuta considerazione gli obbiettivi sanciti dall'agenda di Lisbona in materia di sostegno al lavoro femminile e ai servizi e alle garanzie che possano sostenerlo e valorizzarlo.
9/2320/7. Saltamartini, Di Biagio, Biava.

La Camera,

premesso che:

lo sport costituisce un fattore d'integrazione tra i cittadini dell'Unione europea, in considerazione della sua funzione sociale ed educativa; le istituzioni dell'Unione Europea hanno assunto numerose iniziative volte a promuovere lo sport nelle politiche dell'Unione europea e negli Stati membri, adottando da ultimo un'apposita dichiarazione in occasione del Consiglio europeo di dicembre 2008;

il Trattato di Lisbona riconosce la specificità dello sport e, inserendo nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea il nuovo articolo 165, introduce un'apposita base giuridica per promuoverne la dimensione europea;

la trasmissione radiotelevisiva di eventi sportivi contribuisce in misura significativa alla promozione dello sport e delle sue funzioni sopraindicate,

impegna il Governo

ad assumere presso le competenti istituzioni dell'Unione europea, ovvero mediante la conclusione di accordi presso altri Stati membri dell'Unione europea, tutte le iniziative necessarie per assicurare che gli eventi sportivi di particolare rilevanza siano trasmessi in chiaro in tutto il territorio dell'Unione europea.

9/2320/8. Razzi.

La Camera,

premesso che:

tra le direttive del Consiglio per cui è prevista l'attuazione nell'ordinamento nazionale è compresa la direttiva 2008/71/CE del 15 luglio 2008;

con l'ordinanza del Ministero della salute del 12 aprile 2008 alle stalle di sosta, definite come aziende di un commerciante autorizzate ai sensi delle norme vigenti, sono giustamente state imposte severe disposizioni sanitarie a tutela e prevenzione dalle malattie contemplate dalla stessa ordinanza;

il provvedimento adottato dal Ministro della salute ha imposto che gli animali introdotti nelle stalle di sosta debbano avere come esclusiva e diretta destinazione il macello;

tale obbligo potrebbe rilevarsi sproporzionato ed irragionevole nei confronti di imprese commerciali sottoposte agli obblighi previsti per altre aziende per le quali non vige tale limitazione e, quindi, potrebbe essere suscettibile di limitare la concorrenza incidendo sul diritto all'iniziativa economica,

impegna il Governo

a verificare la compatibilità dell'obbligo posto a carico delle stalle di sosta con i principi richiamati e a valutare la possibilità di revocarlo nei confronti delle aziende commerciali che risultino rispettare le norme sanitarie e di profilassi disposte dalla legislazione in materia.

9/2320/9. Contento, Bellotti.

La Camera,

premesso che:

nel provvedimento in esame si interviene in sede di recepimento di direttive europee sulla materia delicata della sicurezza del lavoro prevedendo la possibilità di controlli meno accurati in caso di cantieri con dimensioni ridotte;

in particolare, con le modifiche proposte al decreto legislativo n. 81 del 2008, avente ad oggetto disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si mira a

permettere che tutte le garanzie di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, possano essere derogate per i cantieri con importo inferiore a 100 mila euro;

il sistema edilizio italiano si basa, come quello industriale e produttivo nel suo complesso, su una larga base di piccoli e medi imprenditori; esiste dunque una serie numerosissima di cantieri che potrebbero essere sottratti ai necessari controlli sulla sicurezza del lavoro;

nel nostro Paese il fenomeno degli infortuni e dei decessi sul lavoro continua a rimanere una triste costante, di cui però ci si ricorda solo all'occorrenza; è necessario al contrario non ammettere deroghe di alcun tipo alla normativa sulla sicurezza del lavoro, in particolare dei piccoli cantieri;

il fenomeno degli incidenti sul lavoro è, infatti, solo parzialmente descritto dai numeri ufficiali; gli incidenti sono purtroppo ogni anno molti di più, ma spesso finiscono per rimanere sommersi e sconosciuti, proprio perché molti di questi avvengono in cantieri di piccole dimensioni, per i quali andrebbe applicato un sistema di controlli specifico e capillare,

impegna il Governo

ad intervenire in tempi rapidi con la massima urgenza per rendere più severi e stringenti i controlli sulla sicurezza del lavoro in ossequio all'articolo 1 della Costituzione che definisce l'Italia «una repubblica democratica fondata sul lavoro». A non deregolamentare la normativa sulla sicurezza del lavoro così come delineata nel suo insieme dal Governo Prodi nella scorsa legislatura con interventi che possano rendere i controlli meno stringenti e vincolanti.

9/2320/10. Evangelisti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento in esame prevede che, nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione), il Governo sia tenuto ad acquisire anche il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

è stato avviato dall'Unione europea un alto numero di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia in materia di pari opportunità, ad esempio:

in materia di obiezione di coscienza (lettera di messa in mora della Commissione del 18 settembre 2008) - laddove gli obiettori verrebbero discriminati nell'accesso a determinati ruoli e funzioni;

sul mancato adeguamento all'ordinamento comunitario per quanto concerne la tutela del posto di lavoro delle lavoratrici madri (parere motivato della Commissione del 27 novembre 2008);

sulla disciplina del lavoro notturno (parere motivato della Commissione del 24 gennaio 2007), in relazione al quale si riscontra nella legislazione italiana una differenziazione salariale a svantaggio delle donne;

a differenza degli altri Paesi europei, l'Italia sconta un profondo *deficit* sul versante dell'erogazione dei servizi educativi, all'infanzia e a sostegno dei soggetti disabili, che ricade inevitabilmente sulle donne, sulle cui spalle, in genere, grava l'onere del lavoro di cura;

l'Italia è agli ultimi posti - soprattutto nel Mezzogiorno - nel campo della parità tra uomo e donna, risultando molto lontana dagli obiettivi di Lisbona per quanto riguarda la retribuzione, l'accesso all'impiego, la salvaguardia del posto di lavoro in seguito alla nascita del primo figlio e l'accesso ai servizi sociali;

si rileva nell'azione dell'attuale Governo una scarsa propensione ad intraprendere politiche attive di conciliazione a favore delle donne e delle pari opportunità, a differenza del precedente Governo, che sviluppò un'attenta programmazione, ad esempio in materia di nuovi asili nido;

il Governo non ha chiarito come intenda affrontare la problematica posta dalle cosiddette «dimissioni in bianco» - pratica messa in atto dai datori di lavoro soprattutto in danno delle lavoratrici madri, che risulta in costante aumento - a fronte dell'abrogazione (avvenuta ad inizio della corrente legislatura) della legge che vietava tale forma di illegittima discriminazione nei confronti delle donne;

la percentuale di bambini presenti negli asili nido risulta minima rispetto a quella registrata negli altri Paesi;

sul terreno dei servizi educativi e delle politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, l'Italia è ben lontana dal raggiungimento degli obiettivi europei in materia, considerato il basso livello dei servizi all'infanzia - con notevoli differenze qualitative a seconda delle zone territoriali del Paese - rispetto agli altri Stati europei,

impegna il Governo

a varare un ampio e pluriennale programma di asili nido e servizi integrativi al fine di favorire il conseguimento della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, dando la precedenza alle aree meridionali al fine di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese;

a valutare le modalità dell'estensione dei congedi dal lavoro per impegni di cura di lavoratori e lavoratrici nei confronti dei figli e di altri congiunti;

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a ripristinare le norme per contrastare il fenomeno delle dimissioni falsamente «volontarie», firmate dai dipendenti con la data in bianco, introdotte dal Parlamento nella scorsa legislatura (legge n. 188 del 2007) e successivamente abrogate.

9/2320/11. Di Giuseppe.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 39-*quater* del disegno di legge in esame recepisce la delibera dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni per quanto riguarda il passaggio definitivo delle reti analogiche e la

conversione delle reti digitali esistenti. Tale articolo è stato approvato per sospendere la procedura di infrazione che la Commissione europea avviato contro l'Italia per alcune norme della cosiddetta «legge Gasparri»;

le risorse trasmissive sono un bene pubblico destinato a soddisfare l'interesse della collettività. In questi anni si è sempre auspicata una definizione delle regole che garantissero la certezza del diritto e il rispetto dei principi costituzionali e comunitari nell'interesse del pluralismo e della concorrenza. Il percorso va avviato in questa direzione. I successivi atti che si adotteranno serviranno a completare quella che sarà la cornice giuridica di riferimento per il futuro sistema televisivo italiano con una regolamentazione ben diversa dalla connotazione incerta che essa aveva assunto in passato,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative al fine di indire la gara per l'assegnazione delle nuove frequenze entro e non oltre l'anno 2009 nel rispetto dei principi della trasparenza, del pluralismo e della concorrenza, salvaguardando i soggetti destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre, in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione di frequenze.

9/2320/12. Misiti.

La Camera,

premessi che:

la lettera f) del comma 4 ed il comma 5 dell'articolo 22 del provvedimento in esame, eliminano la possibilità che, per le concessioni aventi ad oggetto beni immobili, ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova della falsità di una dichiarazione possa essere integrata anche se l'infedeltà dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti beni;

questa possibilità era stata introdotta dai commi 2 e 3 dell'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, il cosiddetto «Pacchetto Bersani»;

infatti, il comma 4, lettera f) ed il comma 5 dell'articolo 22 eliminano i riferimenti alla norma antielusiva introdotta con il comma 2 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006 (modifica all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) e con il comma 3 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006 (modifica all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973);

L'eliminazione della citata norma antielusiva, introdotta con il noto «Pacchetto Bersani», contenuta nella disciplina della rettifica delle dichiarazioni e della veridicità delle scritture contabili (recata dai due articoli 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 citati) e che consente un controllo più stringente dei dati dichiarati dai contribuenti, può recare indirettamente un minor gettito per effetto della minore capacità accertatrice da parte degli uffici, i cui accertamenti richiederanno un'attività più complessa;

queste disposizioni sono solo le ultime norme approvate da questo Governo al fine di smantellare le misure che, con la finanziaria 2007, il Governo Prodi aveva provato a mettere in campo come primo pacchetto di misure per contrastare l'evasione:

riorganizzazione dell'anagrafe tributaria;

«tracciabilità» dei compensi dei professionisti;

obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi;

tenuta dell'elenco clienti-fornitori;

anagrafe dei conti correnti bancari;

lotta alle frodi IVA;

contabilità semplificata e agevolata per 950.000 imprese minori, il cosiddetto «forfettone» per i contribuenti minimi con reddito inferiore a 30 mila euro;

furono così incassati 23 miliardi in più e nel contempo le entrate da ruoli e riscossioni coattive sono cresciute del 20 per cento;

il Governo «Berlusconi-Tremonti» con la manovra triennale 2009-2011 (decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008) ha provveduto all'eliminazione dell'elenco clienti-fornitori, della «tracciabilità» dei compensi e dell'anagrafe dei conti correnti bancari. Questi e altri provvedimenti hanno rilanciato l'evasione fiscale in grande stile. Diminuiscono, in particolare, le entrate dell'IVA. Anche per la consapevolezza che l'evasione è un'attività sempre meno rischiosa;

si è proceduto a un sistematico smantellamento, presentato come «semplificazione», di un insieme di strumenti, in parte non ancora operativi, introdotti nella legislatura precedente, che potevano permettere all'amministrazione finanziaria di ottenere, per via telematica, informazioni utili ai fini del contrasto all'evasione:

è stato soppresso l'obbligo di allegare alla dichiarazione IVA gli elenchi clienti/fornitori;

sono state abolite le limitazioni nell'uso di contanti e di assegni,

sono state abolite la tracciabilità dei pagamenti e la tenuta da parte dei professionisti di conti correnti dedicati,

è stato soppresso l'obbligo di comunicazione preventiva per compensare crediti di imposta superiori ai 10 mila euro,

è stata significativamente ridimensionata la solidarietà in materia di versamento di contributi e ritenute tra committente, appaltatore e subappaltatore,

sul fronte degli studi di settore: è stato previsto l'obbligo della loro pubblicazione entro il 30 settembre dell'anno a cui devono applicarsi, invece che entro il 31 marzo dell'anno successivo. In questo modo, il contribuente è sempre in grado di conoscere in corso d'opera quali sono le aspettative del fisco nei suoi confronti e di adeguarvisi;

alle imprese dei distretti industriali viene consentita la possibilità di effettuare un concordato preventivo triennale (cioè di concordare, in anticipo, per tre anni, le imposte dovute) anche per i tributi locali, specificando che «in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio»;

sono state dimezzate le sanzioni;

i contribuenti fiscalmente onesti pagano il conto di questa politica,

impegna il Governo

a valutare, invertendo la politica fin qui seguita, la messa in opera di un ampio programma di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, anche ripristinando alcune delle citate disposizioni soppresses negli ultimi mesi, al fine di diminuire la pressione fiscale complessiva.

9/2320/13. Cambursano.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 10 del disegno di legge in esame prevede l'esercizio della delega da parte del Governo per il recepimento della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

parallelamente alla predisposizione del suddetto decreto legislativo, il Governo deve altresì provvedere al riordino e all'unificazione della normativa nazionale in materia di qualità dell'aria e di riduzioni delle emissioni in atmosfera;

L'attuale panorama legislativo italiano interessato dalle disposizioni in materia di controllo della qualità dell'aria è il risultato di un lungo processo di recepimento della normativa comunitaria di settore, dalla direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente alle varie direttive succedutesi nel corso degli anni e destinate a completare e/o aggiornare la cornice normativa definita dalla direttiva quadro 96/62/CE;

i provvedimenti indicati prevedono in particolare la fissazione di obiettivi di qualità dell'aria e la predisposizione di piani e programmi per il loro raggiungimento. Le direttive più recenti prevedono obiettivi più stringenti da raggiungere entro il 2010-2012;

nel marzo del 2007, il Consiglio europeo ha approvato il Piano d'azione globale in materia di energia, che rappresenta un quadro di riferimento comune per la definizione di una strategia europea per il rafforzamento della sicurezza energetica e della competitività dell'Europa, nonché per indirizzare i Paesi dell'Unione europea verso uno sviluppo sostenibile, con un'economia a basse emissioni di CO₂ e improntata all'efficienza energetica;

da qui la Commissione europea ha presentato una serie organica di proposte di direttive finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo della riduzione delle emissioni di gas serra del 20 per cento, rispetto ai valori del 1990, entro il 2020;

è quindi importante che l'iniziativa del Governo di riordino della normativa in materia di riduzione di emissioni inquinanti e di controllo della qualità dell'aria ambiente avvenga in modo di

avere garanzie in termini di «severità» delle norme e di non allentamento nella politica ambientale del nostro Paese,

impegna il Governo

a provvedere al riordino e all'unificazione della normativa nazionale in materia di qualità dell'aria ambiente nel pieno rispetto degli obiettivi posti dall'Unione europea in tema di clima e di energia, e in particolare degli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera.

9/2320/14. Scilipoti, Piffari.

La Camera,

premesso che:

la Commissione europea ha approvato una importante comunicazione, pubblicata in GUCE del 22 gennaio 2009, recante nuovi criteri in materia di aiuti di Stato in un quadro di riferimento temporaneo al fine di permettere maggior flessibilità nell'accesso al finanziamento, in conseguenza della grave crisi finanziaria ed economica in atto;

tale comunicazione va a modificare in maniera rilevante la disciplina fin qui vigente in materia di aiuti di Stato, ed incide, altresì, sia pur in maniera temporanea, fino al 31 dicembre 2010, sui criteri fin qui adottati dalla stessa Commissione nel valutare la conformità alle norme comunitarie degli aiuti adottati dagli Stati membri;

dalla data di adozione della suddetta Comunicazione, ossia il 22 gennaio 2009, sono trascorsi quasi quattro mesi senza che si sia ancora provveduto a dare adeguata comunicazione a tutte le amministrazioni interessate dei nuovi criteri enunciati dalla Commissione in materia di aiuti di Stato;

appare dunque urgente provvedere in tal senso, specie alla luce della considerazione che i nuovi criteri saranno applicabili solo temporaneamente, fino al dicembre 2010, salvo ulteriori interventi della Commissione,

impegna il Governo

a specificare in tempi rapidi con apposito provvedimento i criteri di erogazione conseguenti al nuovo regime in materia di aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea nella comunicazione «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica» e a darne adeguata comunicazione a tutte le amministrazioni interessate;

ad individuare un termine, per il 2009 e per ciascun anno successivo in cui si applica la comunicazione di cui in premessa, entro il quale i concedenti, eventualmente per il tramite delle amministrazioni competenti, forniscano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, un elenco dei nuovi regimi posti in essere al fine di permettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie di provvedere a formare un elenco complessivo e a trasmetterlo, entro un congruo termine, alla Commissione europea;

ad individuare, inoltre, un termine, per il 2009 e per ciascun anno successivo in cui si applica la comunicazione di cui in premessa, entro il quale le amministrazioni inviino al Dipartimento per le politiche comunitarie una relazione per ciascun regime di aiuti, che fornisca gli elementi dai quali si evinca la eventuale necessità di mantenere le misure adottate oltre il predetto periodo, al fine di permettere al Dipartimento di trasmettere, entro un congruo termine, una relazione complessiva alla Commissione;

a prevedere infine che i soggetti concedenti, eventualmente per il tramite delle amministrazioni competenti, conservino per dieci anni le registrazioni particolareggiate, comprese le dichiarazioni delle imprese beneficiarie relative al fatto che esse non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008, e le dichiarazioni relative al fatto che le imprese beneficiarie non rientravano tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) numero 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, prevedendo altresì la possibilità che le registrazioni siano trasmesse al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, su richiesta di quest'ultimo.

9/2329/15. Gozi.

La Camera,

esaminato in particolare il contenuto dell'articolo 22, comma 11 e seguenti, del disegno di legge in esame;

considerata necessaria la diffusione di una cultura del gioco responsabile, al fine di limitare al massimo le disastrose conseguenze economiche e sociali che il gioco può provocare nelle fasce deboli della popolazione;

valutata la possibilità di introdurre da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nuovi giochi e lotterie;

considerata la volontà di disciplinare nuove forme di gioco, quali, ad esempio, il *poker* sportivo,

impegna il Governo

ad inserire nei regolamenti che andranno a disciplinare i nuovi giochi tutte le misure necessarie per limitare il numero di nuove concessioni per l'esercizio e la raccolta sul territorio dello Stato, stabilendo distanze minime tra i punti di raccolta e adottando procedimenti di assegnazione delle concessioni ad evidenza pubblica onerosi per gli assegnatari.

9/2320/16. Polledri.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 10 del disegno di legge in esame reca principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2008/50/CE in materia di qualità «dell'aria e ambiente» e per un'aria più pulita in Europa;

le disposizioni contenute nella citata direttiva richiamano l'attenzione sul contenuto del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, adottato con la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 (4), che sancisce la necessità di ridurre l'inquinamento a livelli tali che limitino al minimo gli effetti nocivi per la salute umana, con particolare riferimento alle popolazioni sensibili, e per l'ambiente nel suo complesso, di migliorare le attività di monitoraggio e valutazione della qualità dell'aria, compresa la deposizione degli inquinanti, e di informare il pubblico,

impegna il Governo

a predisporre adeguati strumenti legislativi che recepiscono quanto tracciato nella direttiva citata e che consentano, in armonia con le disposizioni di questa, la valorizzazione e lo sviluppo della cultura delle forme di produzione energetica alternative al fine di rendere concreto il raggiungimento dell'obiettivo di qualità dell'aria in modo tale da prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute delle persone e per l'intero ecosistema.
9/2320/17. Di Biagio.

La Camera,

premesso che:

la legge comunitaria per il 2008 modifica profondamente il regime IVA, a seguito dell'attuazione della direttiva 2008/8/CE;

l'Agenzia delle entrate, nella risoluzione n. 337/E del 1° agosto 2008, citando la giurisprudenza comunitaria (sentenza del 21 giugno 2007, proc. C-453/05), ha sostenuto che il legislatore nazionale nel recepire i principi comunitari ha stabilito all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che una cessione di beni o una prestazione i servizi possono risultare accessorie ad un'operazione principale quando: integrano, completano, rendono possibile quest'ultima, sono rese direttamente dal medesimo soggetto dell'operazione principale (anche a mezzo di terzi, ma a suo conto e spese), sono rese nei confronti del medesimo soggetto nei cui confronti viene resa l'operazione principale;

in accordo con la giurisprudenza comunitaria, le strutture alberghiere hanno considerato i servizi *wellness* come «servizi accessori alla prestazione principale», applicando dunque l'aliquota IVA al 10 per cento, poiché tali servizi vengono offerti solamente agli ospiti degli alberghi, mentre la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate sostengono che tali prestazioni non sono accessorie alla prestazione alberghiera e vanno quindi assoggettate all'aliquota IVA ordinaria del 20 per cento;

tale interpretazione è stata sostenuta anche in vari articoli usciti negli ultimi mesi sul «il Sole 24 Ore» e su «Fisco Oggi» (rivista telematica dell'Agenzia delle entrate), scritti da esperti del settore fiscale in materia di accessorialità delle prestazioni *wellness*, dove si è preferito indicare quale elemento essenziale dell'accessorialità (tralasciando i requisiti soggettivi) anche quello dell'integrazione del servizio principale adottando un atteggiamento meno rigido di quanto accaduto altre volte (quando ad esempio l'accessorialità è stata riconosciuta nel caso in cui la prestazione accessoria rendesse possibile quella principale), in controtendenza con la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate,

impegna il Governo

a confermare che i servizi *wellness* prestati nel settore turistico-alberghiero possano essere considerati «prestazioni accessorie» da assoggettare all'aliquota IVA del 10 per cento, in linea con l'orientamento comunitario prevalente.

9/2320/18. Brugger, Zeller.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 38 del provvedimento in esame reca «Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno»;

il Governo deve attenersi, nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della predetta direttiva comunitaria, a criteri e principi quali garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato e prevedere che tutte le disposizioni di attuazione della direttiva nell'ambito dell'ordinamento nazionale siano finalizzate a rendere effettivo l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE, perseguendo in particolare l'obiettivo della crescita economica e della creazione di posti di lavoro sul territorio nazionale;

per perseguire l'obiettivo della crescita occupazionale, pur nel rispetto del principio di libera concorrenza, bisogna, *in primis*, tutelare i cittadini italiani da forme di concorrenza sleale in riferimento al costo del lavoro,

impegna il Governo

a prevedere, nelle more di attuazione del provvedimento, il divieto per le imprese di far lavorare sul territorio nazionale cittadini comunitari assunti con contratto di lavoro che non garantisca almeno il minimo salariale fissato dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, ciò in conformità con le norme europee sul trattamento dei trasfertisti.

9/2320/19. Fedriga.

La Camera,

premesso che:

con delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE si fa espresso riferimento all'inserimento di prodotti con conseguenti modifiche al testo unico della radiotelevisione;

i minori devono godere di tutele e protezioni superiori rispetto al pubblico adulto;

già è molto alta la percentuale di ore di pubblicità di prodotti dedicata ai minori,

impegna il Governo

ad applicare il divieto di trasmissione di produzioni a carattere pubblicitario di vendita nei programmi di informazione e di intrattenimento per i bambini e i minori di età.

9/2320/20. Mussolini, Carlucci, Centemero, Castiello, Contento, Sbai, Scelli, Polledri, Angela Napoli, Toccafondi, Di Centa, Rivolta, Mistrello Destro, Patarino, Vitali.

La Camera,

premessi che:

il comma 6 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, relativo all'eventuale intervento dello Stato nelle materie di competenza regionale, prevede che, in ordine alle competenze legislative di Stato e regioni in materia comunitaria sia applicabile la disciplina di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che riconosce un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato in caso di inadempienza delle regioni nell'attuazione delle direttive nelle materie di loro competenza;

il comma 7 dell'articolo 1 prevede, tra gli altri, l'obbligo per il Ministro per le politiche europee di trasmettere un'informativa periodica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza secondo «modalità di individuazione» delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni;

la «nota aggiuntiva» elenca gli atti normativi con cui le regioni e le province autonome hanno provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento alle leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalla regioni o dalle province autonome;

non tutte le regioni hanno trasmesso comunicazione dell'avvenuto adempimento entro i termini previsti;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure che consentano una più effettiva partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitari e dell'Unione europea.
9/2320/21. Caparini.

La Camera,

premessi che:

con un emendamento approvato in Commissione XIV è stato aggiunto l'articolo 14-bis riguardante disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 e del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002;

in particolare, al comma 1 si abroga la lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, che consente l'additivazione con sostanze diverse dalle naturali delle bevande spiritose, in particolare la grappa;

la disposizione ha colto impreparato il settore, in quanto l'abrogazione secca senza alcuna specificazione, non consente di sapere quale sarà la fase transitoria e come potranno essere gestiti i prodotti detenuti dalle aziende, che risultassero non conformi,

impegna il Governo

a concordare con le imprese un regime transitorio per l'applicazione del comma 1 dell'articolo 14-*bis*, in materia di modifica alle norme sull'additivazione delle bevande spiritose.

9/2320/22. Marinello.